CAPITOL[illegible] DEL DANNO[illegible]ATO

Euāgeliū. Reic siḡ ī uigilia p̄ ſimoz apl̄orū. Sēm mattheū.

Sub eſcē euāgelia uocat̄ tam in euangliſtis. Sēm lucā.

[illegible] [illegible] omnia
[illegible] opus [illegible]
[illegible] ecce ego [illegible]
uos: [illegible] is inter lupos.
[illegible] ne sacculum
[illegible] calciamenta
[illegible] salutaveritis
[illegible]
[illegible] dicite pax
[illegible] Et si ibi fuerit filius
pacis: requiescet super illum
pax vestra. Sin autem: ad vos re
vertetur. In eadem autem domo
manete: edentes et bibentes
que apud illos sunt. Dignus
est enim operarius mercede sua.
Nolite transire de domo in
domum. Et in quamcumque civita
tem intraveritis et susceperint
vos: manducate que apponuntur
vobis. Et curate infirmos qui in
illa sunt: et dicite illis. Ap
propinquavit in vos regnum
[illegible] offi. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] offi. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] offim.

[illegible] in conspectu [illegible]
[illegible] co.
[illegible]
[illegible] hic [illegible]
[illegible] com.
Ego vos elegi [illegible] ut ea
tis et fructum [illegible]
[illegible] maneat. co. Amen dico vo
bis quod vos qui reliquistis om
nia et secuti estis me centuplum
accipietis et vitam eternam possi
debitis. co. Vos qui secuti es
tis me sedebitis super sedes iu
dicantes duodecim tribus israel.

In natali unius martyris pontificis. Introitus.

Statuit ei dominus
testamentum pacis et princi
pem fecit eum ut sit illi sacerdotii di
gnitas in eternum. ps. Memento do
mine david et omnis mansuetudinis
eius. V. Gloria. Alius introitus.

Sacerdotes dei [illegible]
[illegible] sancti et humiles [illegible]
[illegible] ps. Benedicite omnia
opera domini domino laudate et superexal
tate eum in secula. V. Gloria. oratio.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] martyris [illegible] pontificis.

Riforma de Capitoli
del Danno Dato

Iv

Al nome de Dio Amẽ

Reforma de capitoli ordini e pene de danni
dati nuouamente fatti reformati emendati
d'ordine del general Consiglio della Terra
di Beuagna celebrato sotto il dì 8 di Xmb.
1605. dalli mag.ci et ecc. M. Remigio Bur-
chi S.r Paolo Spitia M.o Nicolò Lauan-
gelo M.o Simonpietro Becci Marzotto Mariola
Battista di Menicio Vitale, Benedetto Fià-
nghani et Cesare Durante huomini eletti
et deputati nel detto Consiglio per consulto
dell'Ill.mo et ecc.te Sig.r Giuseppe Bosco
del tenore come qui di sotto

Bisognando di usare ogni modo migliore per
trouare i dannificanti, accioche dandosili
il conueniente castigo s'emendino più
facilmente. [illegible] che nelli deliti
de danni dati si possa [illegible] per ac-
cuse, Inquisitioni, inuentioni, [illegible] ogni altro
miglior modo per il quale possano [illegible] i no-
tetta i danni fatti

Del modo del procedere [illegible]

Per accuse si proceda tanto ad instanza de [illegible]
troue delle cose dannificate, quanto de [illegible]

Come si possa [illegible]
danni dati

dottore, l'inspettore, e sottomaterio, o lavoratori ancorche fusse figliuolo di famiglia, purche sia maggiore di quindici anni, et il Padrone o, pigione o il capo di famiglia nella prima sessione non comparisce dopo le citatione da farseli dall'accusato, nel qual caso di contrav[en]tione l'accusa sia nulla; quali accuse con giuramento si debbano dare al Magiorenne in termine d'otto giorni dal di del danno dato, et in detto giorno, o nel giorno seguente incamerarle nella Cancelleria della Communità, et il magiorenne fra tre giorni sia obligato notificarlo al dannodante, ponendo in dette notificationi il giorno del danno dato, mese et anno, nel qual tempo detti accusanti debbano far fare la stima delle possessioni della Communità, et produrla in mano della Communità, et al giuramento di tali accusanti si creda nella pena [illegible] non ui volendosi [illegible] se [illegible] formalmente co' giuram[ent]o [illegible] delinquente, o sue bestie à [illegible] nel caso che la pena eccedera far [illegible] tanto per la pena quanto per [illegible] quei sei fiorini soli si possa [illegible] il delinquente cioè per due [illegible] per ciascuno di dui tutti emenda

---

[margin notes:]

[illegible] i der l'accuse [al] Magiorenne, et [i]ncamerarle

[Not]ificatione al danno dante

[illegible]tto de prod[ur]re [illegible]

e pena e non più; ma quando l'accusato fra
tre giorni doppo la notificatione prouarà che
non ui sia danno, non paghi pena; e non incu=
me rimanesi l'accusa sia nulla, et il Magiorente
sia tenuto all'interessi della parte. E s'alc.
si trouarà hauer giurato il falso in accusa fatta
e gli sarà legitimamente reprouata cada in
pena s'è nobile di scudi cinquanta d'appli=
carsi la metà al Magiorente, e l'altra metà
all'accusatore, e s'è sarà ignobile della
frusta, et altra ad arbitrio del Giudice (L. Saegat. V. Cap. 5) e detto accusatore sia nondimeno te=
nuto a tutti danni spese et interessi che l'
accusato hauessi patito

Del modo di procedere p. Inq.ni

3 L'Inquisitioni si possano fare e porgere al Magior.te
in termine d'un'anno (restr. a un'anno L. Integr. V. Cap.) da incominciarsi dal dì
o tempo del commesso delitto, quali Inquisit.ni (di sei mesi L. Saegat. V. Cap.)
si debbano spedire dal d.o Magiorente in term.e
di sei mesi e non più e dette Inquisitioni
si possano fare, dal prone delle cose danificate,
conduttore, commandario, o lauoratore et
l'ispiciota o altri della sua famiglia et non si
possano fare più Inquisitione del med.o danno
et tempo, et facendosi sia nulla tanto p.
hauersi trouato i delinquenti a far danno

21

quanto nò, Avertendo tal Inquisizione do-
ver contenere la posessione certa di vero, e
diretto patrone o di lavoratore, emphiteota con-
duttore o cottimatario con il vocabolo et es-
pressione almeno di doi confini et con la sorte
del danno et il tempo del dannodato et con
testimonij specificati et non sotto nome generale

di famiglia, et si presentino al not.° ivi scritti [margin: Dispone mandarsi l'Inq.ni in Canc.ria]
acciò l'originale si mandi in Cancellaria
della Communità in quel giorno o il giorno
seguente come di sotto, et venendo altrimenti
il notaro non sia tenuto accettarla ne possa
procedere sopra di essa, et il Massaro inoltre, o, non
sia obligato pigliar tutte l'Inquisizioni
che gli si daranno sotto pena d'un ducato oltre
l'interesse del dannificato d'applicarsi alla
Communità. E tal Inquisiz.ne si possa far solo
in tempo che fussero eletti dalla Communità
i guardiani, o, offitiali a ciò per lor mercede
E si possa procedere in detti modi tanto contra
chi farà danno personalmente quanto con-
bestie, e nelli danni enormi si possa procedere [margin: ...chè con li mandanti ...ni enormi]
anco contro li mandanti, e quelli che commetter-
sero o fussero presenti, o, mitassero le persone
a far danno quali incorrino nelle pene
medesime, che incorrono i dannificanti

che vi sia la stima ad effetto dell'emenda del danno, che doppo tal tempo nò si possa più publicare se non vi è la prova del questo. ... Sai(?) ... leg.
... ... reg.

et detta Inquisitione si possa fare, o, nò sia stima del danno, o, nò. Dichiarando che quando il dannificante haverà pagata l'emenda del danno, habbia tempo sei mesi à poter far fare et esseguire nova Inquisitione incominciando dal dì della pagata emenda.

4 Possino anc.e proceder per Inquisitione da ogni persona che fusse astretta in alcun modo à rifare l'emenda del danno procurato, o, per Inquisitione, o, per inventione o per accusa o, per guard.e purche habbia prima rifatto il danno al padrone delli beni dannificati, et non sia bisogno d'haver licenza del padrone dei beni; ma si debba ricevere se vuol havere alcuna gloria dalla pena di detta Inquisitione, et nò per l'emenda altrimente sia nulla doppo il dannificante debba giustificare per detto del dannificato che si debba annotare dal notaro che ha pagato l'emenda di quel danno medesimo sopra il quale fa l'Inq.ne. purche tal inquisitione non si contenga più d'una persona et ad un solo che habbia pagata l'emenda

Proceder per Inq.ne dalli astretti à rifar l'emen.

3v

Persone che si possono cavar dall'Inq.ni

§ In oltre prohibiscono che non si possi cavar o, ecet-
tuare dalla pena più di tre persone oltre al lavorat.re
di quelle terre dove è fatto il danno, o, sua
famiglia, o, figliuoli se si farà l'inquisitione
dal prone, et se si farà dal lavorator, si cavi
il prone famiglia figliuoli et li fratelli figli
et Zij carnali cognati carnali et tutti in p.mo
grado secundum ius canonicum dell'Inqui-
renti, et facendosi da terza persona che ha-
vesse interesse per emenda pagata ricevuto,
o, nò detto prone et lavoratore della possess.ni
se vuole cavar alcuno dalla pena cavando
da principio chi a esso parerà non possa
dopo cavarne più alcuno, et esso prone, o, lavorat.re
s'intendano sempre esenti da detta pena. Se
bene non fussero specificati nell'Inquisitioni
et così tutti quelli che saranno stati esclusi
nella prima Inquis.ne et del simile s'intenda
li esenti nominati come di sopra se bene
nell'Inquisitioni non fussero cavati et quando
che il principal prone inquirente morrà et
pagando la pena ne i sia fare espressa men-
tione nell'inquisitione, o, in gener. o, in par-
ticular contro a chi a d.o Inquirente parerà
altrimenti non possino esser molestati, Dechia-
rando anco che contro lavoratori nelli

cati che non gli è permesso far danno nelle terr(e)
che fanno si possino far l'Inquisitioni solam(en)te
nel tempo che fanno le terre, o, torra, ma senza
dal lauoreccio et quello s'intenda durare sia-
che hauerà che fare nelle terre, o, frutti
di chi non se li possino fare querele o, Inq(uisitio)ne
più contra per qual si voglia sorte di danno

6 Giustifichisi l'inquisitione per ogni sorte di testi(moni) — *Come si debba giustificar l'Inq(uisitio)ni*
purchè siano maggiori di dodeci anni et si — *di quattordici anni*
esaminino dal Magistrato pur il Capo delli — *l. [illegible] Cod.*
Consoli, o, il Cam(erlen)go della Communità et il
loro detto et depositione si scriua auanti uno
delli sop(radet)ti Consoli, o Cam(erlen)go e facendosi altrim(en)te
sia nullo il detto di tal testimonio, et si creda
in ciò al giuramento del suo testimonio, et che
testimonij non siano padri, figliuoli fratelli
e zij carnali nepoti carnali, et tutti li parenti
in primo grado secundum ius canonicum, nò pub(lici)
infami, o inimici capitali del dannificante
non lauoratore delle terre medesime di chi
si fa l'Inq(uisitio)ne et un testimonio sarà habbia
uera probatione del danno dato sino alla
somma di diece scudi in giù per la pena
o, emenda e da quello in sù si debba atten-
dere alla ragion com(mun)e circa le prouanze, et

nondimeno per il detto d'un testimonio solo an-
corche la pena passasse dieci scudi si possa astri-
gere il delinquente alla pena solo di dieci scudi
e non più, e si possa detto testimonio, o, sua pro-
batione escluder per contraria probatione di dui
Testimonij almanco. Volendo che'l sud.° Testim.°
o, di uno più habili del riprouato ad arbitrio del Giudice Ab. L. Saiegns V. leg.
tutte le volte che si trouarà per testimonij
ch'egli habbia fatto qualche cosa vituperosa
che gli habbia apportato infamia ancorche
non ui si sia processato, o, condennato, s'intenda
infame e similmente nimico capitale ogni uolta
che tra esso testimonio e delinquente ui saranno
sicurtà de non offendendo o, uero tra loro ui
sarà nata nimicitia, o, offesa notabile da giusti-
ficarsi et anco quando un testimonio prouerà di
hauer ueduto altri più uolte a far danno si deb-
ba stare a quanto dichiararanno, o, considerarano
o, sententiaranno li sud.ti Podestà et Consoli
Volendo che'l Testimonio possa dichiarare il
detto suo purche non sia di diretto contrario
alla sua prima depositione, dichiarando
che l'Inquisit.ni non si possano scriuer dal
Not.° del danno dato mà da quello che si farà
l'Inquisitione, o, uero da altri a sua istantia
riceuendo il Magistrato e suo Nota-
ro.

7 r

Dell'offitio del Not.° del d.d. nell'
accuse, o, inquisitioni

7 Sia Notario dell'accuse o, inquisitioni il cõdottor
del danno dato essendo notario, o uero tutti q̃lli
che seranno deputati dal detto Conduttore
con questo che habbia da osseruar i presenti
capitoli, alli quali si debbano proporre dette
accuse, recondutioni di bestie et inquisit.ni
cioè l'accuse et recondutioni in uoce et le
Inquisitioni in scriptis come di sopra et essi
siano tenuti fare e tener un libro ordinato
per tali Inquisitioni chiamato il libro del
d.d. cartulato tutto di mano del Canc.° della
Communità intitulato dal med.° col nome del
Not.° che debbia esser rogato e sia sigillato
carta per carta col sigillo, o, merco del Cõe
nel qual libro debbano scriuer giorno per
giorno l'accuse date, o, recondutioni di
bestie fatte da patroni, ponendo il giorno
dell'accusa data il giorno del danno dato
la qualità del danno, et altre cose neccie
et l'inquisitioni debbano registrar nel med.°
libro giornalmente ponendo il giorno della
presentata inquisitioni, prohibendo espres-
samente che non possa però ui sia scan-
cellato, o, obliterato, o, tenuto alcuna

15v

accusa reconduttione, o, inquisitione ne altro
atto da farsi nelli processi del danno dato che
nel detto libro alla pena d'un fiorino per
volta d'applicarsi alla Communità, le quali
persone che esercitaranno detto offitio come
di sopra debbano il giorno medesimo dell'inq.^ni
o, accusa fatta, o, appresentata, o, al più per
tutto il giorno seguente far copia dell'ac-
cuse, o, reconduttioni e portarla in Canc.^ria
del Commune, et il simile faccia dell'origi-
nale delle inquisitione alla pena d'un fiorino
per volta d'applicarsi come di sopra et il Canc.^o
della Communità debbia pigliar dette copie
e farne filza separatamente all'effetto in-
frascritto

8 Debbano li sopranominati persone che eserci-
teranno detto off.^o scriver al libro come di
sopra tutte l'accuse et inquisitioni et essami-
nar tutti i testimonij che saranno posti nell'
Inquisitioni et accuse senza premio alc.^o
et non possano notificar o palesar o, ha-
ver copia di quello che si sia provato
nell'inquisitioni ad alcuno sin a tanto
che non saranno essaminati tutti i testi-
monij indotti, o, havuti per contumaci, o,

condennati, mà finiti gli essamini possa et
debba mostrare e dar copia di testimonij à
qualunq; delle parti che la domandarà
havendo un bolognino per testimonio per
la copia et quattrini tre per la lettura, mà dall'
inquirente per mostrarli non habbia mercede
alcuna, et da chi vorrà li nomi delli danni-
ficanti, ò nominati habbia similmente solo
un bolognino per qual si voglia numero de
dannificanti, ò nominati.

9 Debbano dette persone che esercitaranno detto
offitio come di sopra sollicitar li essamini
di tutti i testimonij nominati nelle [illegible] Modo di citar i testi
[illegible] per [illegible] i casi
ò in persona, purche [illegible]
in mano delle persona della famiglia magg.
di quattordici anni, et dopo la citatione [illegible] Tempo di comparire
giorni [illegible] termine et non comparendo Pena nò comparendo
cada in pena di dieci bolognini con termine
di dui altri giorni et se non comparirà
[illegible]
bolognini [illegible]
et non comparendo [illegible]
[illegible]
[illegible]

Assenza et giusto impedimento

che per allegatione, o, probatione d'assenza o, altro giusto impedimento che si allegasse per parte delli citati per essaminar ci dette persone che esercitaranno come di sopra non possino pigliare mercede alcuna, et le allegationi, et provationi sopradette gli si habbino admettere et far buone et il detto assente, o impedito come di sopra ne detti casi non incorre in pena alcuna, se tal assenza o, impedimento sia allegato et provato avanti le condennationi. Dichiarando anco

Come si devinano gli essamini de' test.

che detto Notario che esercitarà d.º off.º di danni dati sia obligato scriver il giorno che essaminarà il testimonio nel proprio libro dell'Inquisitioni et il quale finita di essaminare che questo s'intende dall'ult.º testimonio che sarà essaminato, o, dichiarato contumace con la relatione del balio nel detto libro d'haverlo citato, se ne ca[...] uino le redute, et si debbono mandare al delinquente infra otto giorni dal dì della spedita inquisitione come di sopra quale inquisitione si debba spedire fra doi mesi, et non servandosi tal cosa sudetta l'inq.ne o, inquisitioni con i detti, et depositioni di testimonij s'intendano nulli, et il simile

Tempo a spedir l'Inq.ne e mandar copia ... al dannificante

si facci dell'accuso altrimente siano nulle.

Citat.ⁱ de deliquenti

Simil diligenza debba usare il not.ᵒ nelli nomina-
ti per dannificanti nelli accusati denuntiati, o,
trouati in detti comparire à pigliar la bolletta
rice che si citino in persona, o, à casa à cons.
della famiglia maggiore di quatordici anni
=. con polizza presentarali dal Balio con termine
= di tre giorni à far sue difese, i quali passati
Grauamento
= si grauino in un bologníno trà l'essecutore e
= sacco nel qual grauamento si gli intendano
= comprese tutte le inuentioni et pene che ap-
= parisranno ne i libri del danno dato in d.ᵒ tempo,
di modo che il reo, ò deliquente ne' tempo
= che è grauato ancorche ui fussero più
= inuentioni ò, pene tanto per accuse quanto
= anco per Inquisitioni non possa esser grauato
= se non in detto bologníno, et passati detti tre gior-
Tempo à difendersi
= ni grauato che sarà habbi tempo cinq giorni
= à far sue difese, i quali passati si uenga all'
= essecutione contro i dannificanti secondo la
Notam.ᵗⁱ delle cit.ⁿⁱ et modo di farle
= qualità del danno, et le relationi di dette
= citationi si debbano annotar al libro da
= medesimo Not.ᵒ dal quale sarà esercitato
detto offitio come di sopra, et quando il Balio
\# [illegible]
non trouasse nessuno à casa della solita ha-
bitatione in tal caso debba porre et affigere

la cedola alla porta di sua casa della solita habitatione in presenza d'un vicino, o altro mag.re di quatordici anni da riferirsi da esso bargello in testimonio, et del tutto farne pur riporto al notario, o ad altri che esercitarà detto uff.o di danno dato con la specificatione del nome et cognome della persona chiamata in testimonio

10 Non si possa far gra[tia]

Non possano il Sig.r Podestà, né li SS.ri Consoli far gratia o diminutione d'alcuna pena incorsa et facendola non vaglia ma incorrano in pena di dieci scudi per ciascuno, eccetto che nelli casi che di ragione si dovessi diminuire et non per gratia o compiacenza, et questo proceda tanto nell'accuse et inquisitioni quanto nelle relationi.

11 Bestie ricondotte allo stallatico

Non possa il conduttore dello stallatico render alcuna bestia ricondotta in mano sua per danno dato senza licentia o bollettino del Canc.re della Comm.tà et esso not.o non possa quella rendere se il padrone delle bestie non haverà prima le pene pagate del danno dato, et l'emenda sec.do sarà la stima, se non è fatta stata sicurtà di pagarla a requisitione del dannificato sotto pena a' un scudo per ciasc.a volta, et all'emenda al dannificato. Dichiarando che sel padrone delle bestie vorrà dar sicurtà di pagare

quanto nell'Audienza farsi dichiarare ta-
to della pena quanto del danno [illegible]
[illegible] per [illegible] d.
riporti per [illegible]
de [illegible] [illegible]
dantia del danno dato, perche q. d.a habbia
[illegible] riporti [illegible]
del [illegible], et altro [illegible] in mano [illegible]
rona ricusare di vendere [illegible]
tico sotto pena di [illegible] d'applicarsi
a [illegible]

12 Aggiungere che non si possa torre bestie per le — Quando non si possono tor bestie
pene quando il danneggiante haverà o
possa dar altro pegno sufficiente, o volendo
darlo et obligandosi [illegible]
delle bestie non si [illegible]

Del modo di procedere per Inventioni

13 Si proveda al [illegible] del [illegible] per Inve- — Approvat.e d'off.li
tioni quali si debbino fare dalli officiali appro-
vati dal Conseglio nel primo Conseglio della [illegible],
o Guardiani quando per il presente [illegible] di co-
promessi, quando [illegible] che [illegible]
[illegible] officiali, in questo caso i Mag. [illegible]
per i tempi possano [illegible] altri officiali per modo

8v

di provisioni, et quelli nel primo Consiglio
fargli approvare, et accioche il Territorio
di Perugia sia continuamente guardato di-
Numero d'Offli — ordina che'l Magiorente debbi tener di con-
tinuo quattro Offli del danno dato et nó
più, descrivendo uno di detti Offli debba
guardar continuam.te il Monte con una
guardia da pagarsi da' Magiorenti con-
forme il decreto del mag.co Consiglio cele-
brato sotto il dì 10. di Decemb. 1605. riser-
vando alle m.e Communità di poter met-
Guardiani — tere più Guardiani nel Monte, o piano
secondo a lor parrà per emenda del
danno.

Non possano detti officiali, o Guardiani far loro
Giur.to d'Offli — officio se prima non haveranno giurato in ma-
no del Canc.ro della Communità di far l'off.o
fidelmente et saranno descritti per Offli nel
Libri da farsi — libro della Canc.ria et se il Magiorente non
haverà fatto un libro per ciascuno legato, et
intitolato di mano del Canc.ro di essa Communità
con il nome dell'officiale che hà da guar-
dare, et cartolato di mano di esso Cancelliere
et sigillato con il sigillo del Commune car-
ta per carta ad effetto che non si possa

far fraude, o, mutatione alcuna, et no i ssendo giurati non vagliano le loro riuentioni, ma sia nondimeno il Magiorenze tenuto all'interesse del dannificato

14 Possino detti offitiali o, Guardiani far le inuentioni di tutti quelli che trouaranno a far danno tanto delle persone quanto delli animali, et debbano in detti libri scriuer giorno per giorno tutte l'inuentioni ponendo il luogo, con il uocabolo con dui confini al manco et la qualità del danno et il numero delle bestie, et sotto a qual Guardia se hauuranno la guardia et non l'hauuendo se debbano raccomandare al più uicino homo che si trouarà et farne mentione nell'inuentioni in questo modo cioè Raccomandate a tale. Et non hauendo a chi raccomandarle, le redduchino all'borgo, et questo acciò si cognoschino effettualmente le bestie trouate senza Guardia, et l'inuentione habbia qualche riscontro, et questo alla pena d'un giorno per uolta, et sino a uisino della medesima contrada, o, uero debba il uicinato dell'offitiali o, Guardiani insegnarli i patroni delle bestie trouate senza Guardia, et i patroni delle bestie alla pena d'un fiorino.

Modo di scriuer le denuncie

Quando si redduchino le bestie all'borgo

8v

15

Incameratione et Approvatione dell'Inventioni

Debbano gli offitiali, o Guardiani l'inventioni
che faranno, cominciando dalla Domenica
inclusive sino a tutto il sabbato della me-
desima settimana, incamerarle et approvarle
la Domenica della detta settimana et l'appro-
vationi si debbia fare tanto nel libro dell'offi-
tiale, come anco in quello che resta in cancella-
ria della Communità per mano del Canc.ro
della Comm.tà o sostituto purche il sostituto
non sia il Massarente o suo Not.o dichiarando
che detti offitiali, o chi eserciterà d.o offitio
siano obligati scrivere in fogli interi tutte le
inventioni che si faranno la settimana della
detta dom.ca ponendo il giorno, il nom.e almeno
con due confini, et i prone o benef.i di detta
possessione con la qualità del danno, come nell'
altro suo libro, o libri proprij, et in detto tem-
po come di sopra dargli in mano del Canc.ro
della Communità, et se ne facci libro nel
quale ogni settimana se gli debbano accrescer
di fogli ne' quali si facci l'incameratione
et approvationi come ne i libri degli offi.li
ogni domenica qual libro de fogli debba
sempre restar in Canc.ria ne se ne possi acco-
modar ne mostrar all'off.li del danno dato
o, chi eserciterà tal'offitio sotto pena d'uno

sendo il Cam.o delle Communità per essi tenuto
in solido d'applicarsi alla Communità da esse=
nersi delle sue scritture et non servandosi la
suddetta forma in ogni caso del presente cap.lo
o, trovandosi aumentate dell'inventioni in detto
libro della Cancellaria da quelli che averanno
in mano il Magistrato tali inventioni siano
nulli.

16 Credasi a detti officiali per l'inventioni che ha=
veranno fatte e scritte in detti libri ogni volta
che gli saranno approvate dalle Guardie
che gli si danno dalla mag.ca Communità pro=
cedendo nel modo detto di sopra, et termi=
nando la sollennità sop.ta in ogni pena in
qualsiche somma et non si possan ripro=
vare tal'inventioni se non con legittime pro=
ve di doi testimonij in contrario, o, per altre vie
che della ragione siano [illegible]
se legittime giustificationi, et s'accorresse che
si sia provata alcuna inventione legittimamente
detto officiale cada in pena della [illegible]
dell'offitio et di scudi [illegible]
officiale, et l'altra metà alla Guardia da ap=
plicarsi all'accusator falsamente, et alla
Communità egualmente, et in evento che

Come si creda alli Off.li

Come si possano riprovar l'inventi

Pena alle Guardie non ap-
prouando l'inuen.ni giuste.

delli offitiali si fossero fatto alcuni inuen-
tioni giustificatamente, et dalli Guardie
si commettesse d'approuare maliciosamente
in qual caso giustificandosi dall'offitiali
legittimamente per altri testimonij secondo
la ragion commune, la detta Guardia cada
in pena di scudi cinq. d'applicarsi al Ma-
gistrato oltre all'interessi della parte dan-
nificata

Modo circa l'inuent.ni
disposti.

17 Dichiarando che quando dalle Guardie si
si prouaranno l'inuentioni fatte dalli off.li
in generale il Cancell.re della Communità sia
sia et debba di fare annotarle et il Magistr.to
non possa altrim.te mandarle la bollette sotto
pena della pena che fosse tenuto il pre-
tenso delinquente alla Com.tà

Non possono interuenir il
M.o offli all'approuat.e
inuent.ni et esam.e de test.i

18 Per che quando si approuaranno l'inuent.ni
o si esaminaranno i testimonij dal Cancell.re
della Communità, o altri in suo luogo non
vi si possano assistere il Magistrato, o
offitiale del danno dato sotto pena in ogni cas-
so di scudi per ciascuno et ciascuna vol-
ta d'applicarsi alla Communità

19

It. che tutti quelli che saranno comandati per Guar-
dia dall'officiali del dannozato siano obligati-
ne al sor tempo al tramontar del sole presentarsi in
piazza et offerirsi alli officiali, o, Magistrato, et
ivi ricevere di guardia, et di detta piazza non
ponno partirsi senza ordine, principalmente de
con li officiali del dannozato, et servire a tal
officio il giorno e la notte sino al levar del
sole del giorno seguente, et quando dette Guar-
die non troveranno li offti da poter andare
guardando, o non vi vorranno andare li detti
officiali, in tal caso debba bastar alla Guardia
in presentarsi a un testimonio, e quale deve
darci assegnare il luogo della sua habitatione
nella Terra di Bisegna se ci haverà
o, vero in luogo di qualche suo parente, o, ami-
co, nel qual luogo detti officiali siano
obligati andar a ricercar la detta Guardia
quando li offtli per marciar andar guardando
o di giorno, o di notte che sia, et mancando
detta Guardia incorra in pena di tre giuli dalle
calende di Maggio sino a tutto ottobre, et nelli
altri mesi di due carlini d'applicarsi al Ma-
gistrato, et de relatione fatta alle habitationi
o luogo assegnato dalla guardia deve credersi
a un solo testimonio, quando Guardie siano obligati

Guardie

Pena alle Guardie mancanti

Tempo ad [illegible]

ne più lunga nella domanda della medesima

sommariamente mandati nel Canc.o della Comun.tà

o, altri in suo luogo, eleano il Magistrato, et altri

interessati nell'offitio del danno dato sotto pe-

na di nullità, ad approvare quelli inventioni

che separatamente haveranno fatte; alle quali

approvationi non possino intervenir li dannificati

sotto pena del doppio a' essi delinquenti per il di-

sordine e sconvenienti degni di fede, et man-

cando tutti obligati ad ogni interesse del

Magistrato, et offitiali respettivi dannificati, ne

le sue funtioni detto offitiale in difetto della

Guardia mancante eleggerà un'altro a suo modo e

non volendo più Guardie in tal difetto li detti

offitiali, o Magistrato la Guardia che verrà

no si debba approvare dalla maggior parte de

detti Consoli per i tempi quali Guardia si

debba pagare dal Magistrato, et le Guardie

non possano mettere cambij se non per infermità,

o assenza sotto pena del doppio oltre la pena

ordinaria, d'applicarsi alla Comunità salva

la pena ordinaria per il Magistrato.

15 Et [illegible] o [illegible] sia obligato

rendere la bolletta alla Guardia fallita infra

otto giorni dal dì che sarà fallita, dovendo

Dannificanti non possono assistere all'approvationi

Guardie mancanti

Quando si possano metter i cambij alle Guardie

20

Quando la boll.a alla Guardia fallita

in esso il medesimo ordine che si fa nel mandar
le citationi per l'inventioni et non servandosi
si questa forma il Guardia non incorra
in pena alcuna.

21 Et che a detto Conduttor durante la sua condot- Guardie che si devono dar
ta se gli diano tre Guardie il giorno per li
suoi officiali et manco secondo il numero
delli officiali da tre in giu.

22 Si proceda all'essecutione dal Magistrato nel- Modo di procedere all'Essecutione
le inventioni fatte dalli suoi officiali nel
modo che si è detto di sopra nelle cause
et inquisitioni con il sollecitare li ritrova-
ti a far danno prima con mandargli la
bolletta, poi con il gravamento et ultima-
mente con l'essecutione come nel capitolo
del notario è detto, et li detti officiali o Mez-
zorenti siano tenuti notificare alli delin-
quenti, o padroni de' rei, o à capi di fami-
glia in persona, o à casa della habitatione
infra tre otto giorni dal di che si è fatta le
inventioni facendo la notificatione in scritto
con il nome del reo con il tenore succintamente
dell'inventione ponendo ancora il giorno del
danno commesso il luogo et danno altrimente

12v

tai nulle quanto si rende difficile a' Magiorenti
ma senza nondimeno ristringere tenuti all'
interesse delle parti per l'emenda et quando
il Balio non trovarà alcuno in casa di tali il
detto Balio affiggerà alla porta delle case in
presenza di un testimonio la bolletta, o notifica-
tione, et il Magiorente debba in termine di otto
giorni dal di detta notificatione procurare
che il balio referischi detta notificatione
et annotarla sotto pena di nullità di detta
minutione.

Delli obligati alle pene et emende

23 Siano tenuti alla pena del danno dato S.C. li padri
tutti quelli che saranno accusati proua-
ti nelli inquisitioni, o trovati dalli offitiali o Guardiani
nelli modi sopra, et acciò sia più facile l'esat-
tione delle pene et che li padri tenghino in
custodia i figliuoli, et i servi, i garzoni et or-
dini che li padri siano tenuti alle pene, et
emende che haveranno commesso per i figliuoli
nepoti et altri della famiglia, così il marito
per la moglie, et il capo della famiglia purche
non sia diviso per tutta la famiglia tanto
in danni personali quanto con bestie et li

i figliuoli nipoti et altri di famiglia

marito per la moglie
capo di famiglia per tutta
la famiglia

Proni per i Garzoni

patroni siano tenuti per il danno delli garzoni fatto al tempo che esso garzone stava in suo servitio, intendendo del danno dato in bestie o personalmente in cosa o atto che sia servitio del prone ma se il danno fusse personale in cosa, o atto che fusse fuore del servitio del prone sia tenuto il patrone solamente in sussidio, cioè se il garzone non fusse nel territorio di Bologna o, non si potesse esigere tal pena quando sarà fatto il prenotato mentre sta con quel patrone et ciò s'intenda quando l'offitiali haveranno fatto intimare in fra termine d'otto giorni da cominciarsi dal di delle minimosizione delle accuse et inventione che sarà fatta contro detta garzoni et non servandosi questa forma non siano obligati detti proni alli quali in ciò si risserva l'attione di reintegrarsi contro detti garzoni.

Purchè il padrone sia stato intimato del danno, in tempo che il garzone stava suo servitore, Cap. 1. seguent. Ca

24 Ce siano esenti dalla pena tutti quelli che saranno estratti nelli inquisiti come di sopra i proni delle poss.ni padri, figli, fratelli, Zij, nepoti carnali, sorelle, generi, et cognati carnali, et in primo grado secundum ius canonicum tanto maschi quanto femine, il lavor.re et sua famiglia nelle possessioni, et frutti ch'egli coltivarà, et in quelle frutti

Esenti dalla pena

13
134

che non solamente gli sia lecito per honesto modo
dar danno quando il vero prone non contradice, et si
intendiamo per honesto modo se coglieranno
tre graspi d'uua et non più, che eccedendo sia
tenuto conforme alli presenti capitoli, et nelli
altri frutti l'eccessività del honesto modo
si dichiari dalli SS.ri Podestà et Consoli, et
tutti quelli che haueranno licenza dal uero
patrone nel modo che si dirà di sotto, dichia-
rando che li sopranominati solamente nò siano
tenuti alla pena quando usano et colgono li
frutti, o, pascolano herbe, o, tagliano legni per
modesto modo, et ad uso loro, perche in tal
caso si possa presumer che 'l prone sia per per-
metterlo; et questo habbia luoco non solo nelli
inquisitioni, ma ancora nelli inuentarij, se però
il patrone non contradicesse; ma se 'l danno
sarà eccessiuo per modo inhonesto siano tenuti
alla pena la qual eccettione dichiaramo non
giouare alli parenti sopranominati se il
patrone ne facesse l'accusa, che in quel
caso apparisce che 'l prone non uuol permetterlo,
Danno eccessiuo — dichiarando anco che 'l danno eccessiuo s'in-
tenda contro quello che effettualmente sarà
trouato nelli beni d'altri hauer colto più di
quindici graspi d'uua, o, con tagliamento di

poi d'una volta nelli altri frutti et danni l'eccez=
sività sarebbe di chiarar dalli Sig.ri Podestà
et Consoli per i tempi

2 S Le licenze si possano dare dalli proni delli beni del Licentie
pascolare segnar cogliere pomi herbaggi, o, cose
di orto ad ogni sorte di persone et alli la=
voratori per quelle terre che fanno a lavo=
reccio di fare ogni sorte di danno con bestie
et di far herba tanto da esso quanto da suoi et
alli parenti sin' in terzo grado si possano dar
detta licenza di fare ogni sorte di danno tanto di
bestie quanto manualmente, et tal licenza si debba
dare in scritto et ponere in cancellaria del Com.e
dove stia in filza acciò sempre si possi trovar
da chi l'allegasse la qual contenga il luogo
specificato dove si dà licenza et contro quello
non si possa procedere come licentiato se no quan
eccedesse il modo di usarsi moderatamente come
di sopra, et tal licenza duri solamente un'anno Lic.a dura un'anno
et non più et si possano dette licenze rivocare si possano rivocare
infra l'anno purchè si notifichi al licentiato
et si noti la notificatione a piè della licenza
altrimente non s'intenda rivocata [illegible]
contra per un giorno solo se possono dare dal [illegible] un giorno
prone o sua famiglia maggiore di quattordici [illegible]

anni in voce di poter fare ogni sorte di danni
et ad ogni sorte persone quando non accadesse il
modo da usarsi modestam.te et di ciò si debbe stare
al giuramento del prone, dichiarando tali licenze
non bisognare quando un menda nelle sue poss.ni
per qualche cosa et in tal caso si crede al giuram.to
del prone o, nessuno della sua famiglia maggiore
di quatordici anni

Parola del prone lavor. e famiglia

Item ordinorno che la parola del lucro et diretto prone, o,
uno della sua famiglia o, lavoratore et sua
famiglia maggiore di quatordici anni vaglia
tanto come le licenze in scriptis in ogni
sorte di danni purchè non contradica
il diretto prone.

Del modo di rifar l'emenda

26

Modo di rifar l'emenda

Si ordina che l'inventore e nominato nell'inq.ni
di far danno o, l'accusato dal prone nelli
modi di sopra per una subito che è stato
trovato o, accusato far stimare la terra, o,
possess.ne nella quale fu trovato a far danno
notificando però al prone della terra o, possessione
che esso intende far stimar il danno et
tal notificatione si debbe fare da uno de li giudici.

avanti vada al luogo, acciò il padrone possa
mostrare alli stimatori tutto il danno, et
i stimatori debbano riportare nella stima
fatta queste parole cioè notificata prima
al tal patrone, overo fatto prima d.to patrone
quando ui sarà stato uisto, altrimente la
stima non uaglia à fauore di chi hà fatto
il danno, ma se tal delinquente sarà ne-
gligente in procurar tal stima sia tenuto
alla stima che ne farà fare il patrone
della terra à suo luogo e tempo se bene
indugiarà longo tempo dopo l'accusa
fatta, ò accusa data, ò dopo il tempo del
danno dato et si possa anco far stimare
i danni dati più uolte quando si trouaranno
i danni delli medemi reiterati
ma se [illegible] nella seconda ple
ma non si computi il danno fatto nella
prima stima [illegible] [illegible] et nessu-
no si sentirà greuato dal magiorente
tre giorni dopo la notificatione possa far
stimare il danno, et non ui essendo danno
non paghi pena, et il delinquente debba far
citare il magiorente qual [illegible] che li sti-
matori debbano metter nella stima citato l'off.le
altrimente non uaglia

Tre giorni dopo la noti-
ficatione se possa far
stimar il danno

c. 15v

27
Quando nō si possa far la stima

Et quando occorrà che si facci il danno nelli beni alterio, e forono et altre persone che haveranno interesse, siano obligati volendo li sia refatto il danno far stimare il danno potendosi, ma nō si potendo habbia il quarto della pena in luogo dell'emenda

Del modo di eleggeri i Stimatori

28
Stimatori

Li Stimatori s'imbussolino nel tempo che si fari il bussolo delli mag.ci Sig.ri Consoli et Consiglieri et secondo il solito si cavino et siano 4tro di buona condicione et fama uno per ciasc.a Guaita, persone pratiche delle cose di frutti et agricoltura quali faccino l'offitio loro bene et realmente, ne possino mettere sostituto se non per giusto impedimento et il sostituto si facci dalli Sig.ri Consoli predetti, qual sostituto non duri se non stante lo impedimento.

Habbino detti stimatori cura di andare a stimare ogni danno che gli sarà mostrato ogni volta che saranno richiesti et debbino esser sempre doi almeno et non manco, ne possino andare separati ma insieme, ne uno riportarsi all'altro

obligata di dui giorni ogni volta che mancas-
sero di estimare rivercho et non stimassero fra
detto mese nel modo soprascritto da applicarsi la
metà al Magistrato, et l'altra alla parte che
ci haverà interesse, et alli essecutori che ne
farà l'essecutioni

29 Debbano detti stimatori reportar tutte le stime
che faranno et scriverle in un libro a ciò or-
dinato da loro, qual si debba far in principio
del loro off.o cartolato di mano del Cancell.ro
della Communità intitolato in che si debba
tenere, et siano tenuti scriver, o far scriver
le stime giorno per giorno il luogo con li suoi
et tre confini almeno, et la qualità del danno
et quantità della stima dove si può far scritta,
ma dove non si può far scritta la qualità [illegible]
tempo debito, et si così loro farà la stima, et
poste al libro ordinato come di sopra si dà
piena fede a detto libro, et a dette stime altri-
menti siano nulle, et i stimatori siano tenuti
all'interesse di persone, et ne possano esser
astretti ipso facto, et s'alcuno si sentirà grava-
to di qualsivoglia stima [illegible] in questo
si possa far far la stima da dui altri stima-
tori prima, e detta nuova stima da farsi li.

primi stimatori nel luogo dannificato, et se sera-
no di accordo almeno tre di detti quattro habbia
luogo la loro stima, altrimenti si attenda alla
prima, ma se saranno contumaci i primi stim.ri
si attenda a quello giudicaranno i secondi; et
se uno delli primi comparirà si attenda a q.llo
giudicaranno i più.

30 Possano i dannificanti far stimar il danno dato
da loro, loro famiglie, o bestie, et in tal caso si
debba citar il dannificato con la relatione
da farsi alli stimatori del balio, ma se anda-
ranno a stimare ad instanza del prone non
sia obligato citare alcuno il d.o prone

Stima che possono far far i dannificanti

31 Habbino i stimatori per lor mercede bol. quattro nel
piano, colli per stima, ma nel Monte sia di otto
bol. per ciascuna stima, et siano obligati ricavar
la copia della stima gratis per una volta, et se
bisognarà più habbino un bolognino per volta
et quando i stimatori saranno a giudicar non
possino havere la mercede se non d'una stima

Mercede di stim.ri

Delli messi [illegible] negotiar loro
bandi et mandar lettere sotto la Guardia
et campanelle

BR Si prohibisce espressamente che nessuno offitiale del dannodato pena commetterà alcuna sorte di simonia, et ciò in spetie s'intenderà quando detto off.le piglierà danari da gli inventi, o, accusati, o, a buon conto delle pene, o, in altro modo sotto pena di dieci fiorini d'applicarsi per la metà al Magistrato et l'altra metà alla Communità, et in sussidio di tre tiri alla berlina, et esser similmente privato dell'offitio, et il simile s'intenda nelle altre simonie oltre le pene legali Dichiarando che la simonia commessa dall'offitiale sarà punibile ancora nelle persone che la eserciteranno tanto il danneggiante quanto chi sarà mezzano, et quelli incorreranno in pena di fiorini dieci da applicarsi come di sopra, et si crederà in simonia commessa a un testimonio solo purchè sia degno di fede ad arbitrio delli Sig.ri Podestà et Consoli tanto quanto alli offitiali quanto contro li partecipanti, et chi rivelarà la simonia sarà libero per la sua parte et guadagnarà il quarto

Simonia

D.a pena afflittiva ad arbitrio del Giud.e [illegible] L. Sangue [illegible]

BB Item ordinano che li conduttori, ministri et off.li del dannodato non possano affidare assicurare, et fare esenti alcuna persona, o, bestia nel territo.o di Bonagna che non paghino le pene et li danni

Non si possa [illegible] dar [illegible]

17 v

ne far alcuna compositione, o concordia detta pena
da dividersi, et applicarsi alla Communità per
la metà et l'altra metà all'accusatore et R.da
Camera volendo in ciò si possa provedere dal S.r
Podestà per propria inquisitione, o in altro mi-
glior modo.

B 4

Ritoglier bestie et ricondutioni d'esse

Et acciò che nessuna possa fuggir le pene con inganni, o
malitia si ordina che nessuno forestiero possa
ritoglier bestie alli padroni delle terre danneggiate
o, vero alli offitiali del danno dato che le ri-
menassero ne manco metterle in spavento perche
fuggano alla pena di tre fiorini per ciascun fo-
restiero, et ciascuna volta, et sia convinto del
danno per il quale erano rimenandosi le bestie,
et si crederà all'offitiale et Guardia quando
si voltasse di menarle, o al patrone che le rimenasse
che col suo giuramento referirà tal opposi-
tione o spavento fatto a dette bestie, et questo
habbia luogo solo nelle bestie de forastieri.
Ma quanto alle bestie di B[illegible], o altri
habitatori di Bologna si ordina che il
riconducente sia obligato rendere le loro
bestie alli padroni, che gli offeriranno la si-
curtà di pagare il danno, e chi renitendo
il detto riconducente incorra in pena d'uno

sendo d'applicarsi al Magistrato, et si creda
in quanto al giuramento di quello che gli haverà
voluto far tal sigortà, purche non gli sia parente
carnale, o dimestico nel qual caso si richieda
un testimonio et questo habbia solamente luogo
nelli huomini di Brugnera, o suoi habitanti
Et in quanto alli offitiali che vorranno condur
gli animali nello stallatico per haverli tro-
vati nel danno senza pastori, o proni, siano
obligati trovando i proni, o pastori delli animali
in strada, o in campagna render detti animali
senza sigortà alli detti proni, o pastori, ne
possi allegare il riconducimento che li sia fuora
violenza, o spavento da patroni, o pastori delli
animali trovati a far danno, et allegandole nõ
vaglia, ne s'incorra in pena quanto alli Brugne-
rati, ma quanto alle bestie de forastieri trova-
te in danno, o con pastori, o nò gli offitiali, o pa-
troni de beni danneggiati le possano et li sia le-
cito ricondurle allo stallatico. Dechiarando
che le bestie forastiere che staranno allo stal-
latico il Magistrato sia obligato pigliar la sig.tà
di stare a ragione et pagar in forma quello giu-
dicarà l'Audienza tanto per la pena quanto
per l'emenda, et detta sigortà si debba pigliare
dal Nod.o della Communità, o suo sostituto, nè

Vic.ta stando fuore si possono levar le bestie dallo stallat.

81
18

quanto a' Brunnati il Magiorente si possa
rogare di dima Sigoria senza farglie pagar cosa
alcuna, et ciò habbia luogo tanto per i fora=
stieri quanto per i Brunnati circa il pi=
gliarsi la Sigoria dell'Ann.o se bene non ci fusse
presente il Magiorente al quale dal dannificante
si debba intimar

BS

Negar nome

Ancora che nessuno che sarà trovato a far danno tato
con bestie quanto personalmente possa negare
sendo trovato nel danno il nome suo, o, de suo
padre, et famiglia, o, del padrone delle bestie si sarà
garzone, et se l'haverà negato, o, detto un altro nõ
che sia in verità, et sia convento cada in pena
se sarà maggiore di dodici anni d'un fiorino
et da dodici in giù di tre giuli, et si crederà
quanto alla negatione, o, quanto alla cognitione
della persona, et di nominatione di certo nome
quale non sia trovato vero alli officiali, ma
quando costarà che detto officiale, o, Guardia
di detto officiale, o, per loro med.i o, uno di Loro
che cognoschi tal dannificante et dannificatore
in tal caso per la negatione non incorra in pe=
na nessuna, aggiungendo ancora che quello che
sarà maggiore d'anni dodici et sarà trovato
in danno, o, personalmente, o, con bestie, et dirà

la possessione essersua, et sia d'altri ricorrarà in pe-
na per ciascuna uolta di dui giuli, et questo
non habbia luogo ne i Lauoratori quando di-
cessero le possessioni che fanno à lauoreccio
esser le loro, et il simile nelli lauorratorij,
Emphiteotici, et condottori s'intenda.

36 Ancora per ouuiare più che si può che i danni nõ
si committano, ordinorno che nessuno di notte
mandi bestie in pastura di sopra ò Luna, uic.
ciaccine, muline, asinine, o, caualline senza
pastore, guardia o senza campanello, con il mar-
tello, o, battaglio, o, almeno pastoie di ferro alla
pena di sol. otto per bestia, et il simile ancora
sia se portassero il campanello attaccato, ma se
fussero più bestie insieme d'un med.º patrone
et una hauesse il campanello, o, pastoie di
ferro, basti per l'altre purche siano insieme,
et s'intenda esser insieme se non saranno
discoste più di un tratto di mano, et le bestie
che saranno trouate la notte legate et affu-
nate et non saranno in danno non incorrano in
pena, ancorche non habbino il campanello
o, pastoie di ferro, et il simile s'intenda delle
bestie che saranno accompagnate con quelle
che apparecchieranno insieme se però haueranno

Bestie di notte senza pastore Guardia o campanello, o pastoie di ferro

13

il campanello, o, pastore di ferro et non da-
ranno danno ma se fussero trouati nel danno
i proni incorrano nell'una, et l'altra pena
se non hauerranno il campanello agiungen-
doui che passando dette bestie nelli beni pro-
prij, o tenuti à lauorerio, o, andando per la strada
passendo o, per abeuerare non siano tenuti
à pena alcuna.

37 Lenar campanelle alle bestie

Anco. si ordina che nessuna persona ardisca di leuare
ad alcuna bestia il campanello sotto pena d'uno
[illegible] per ciascheduna volta et ciascun campanello

38. Pene di notte duple

Si dechiara che tutte le pene di notte siano du-
plicate, et s'intenda di notte dopò l'Auemaria
de notte et la mattina auanti il suono dell'
Auem.a del giorno

39 Pena alli off.li Guardiani et Guardie

Ancora si ordina che il Magistrato et tutti gli off.li
del danno dato, i, Guardiani sopra et Guardie
elette et ordinate dal Consiglio facendo danno
cadano nella duplicata pena di quello che pa-
gano gli altri particolari, et in tal caso si creda
all'accusatore con un testimonio maggiore di
quatordici anni la qual pena si applica per la
metà alla Communità, per un quarto all'accusa de

et l'altro all'Accusatore, et in oltre alla restitutio=
one dell'emenda al padrone et si debba procedere
ad accusa d'ogni persona, et inquisitioni nelle quali
inquisitioni si crederà anco al detto d'un solo testi=
monio come nelli altri Capitoli quali inquisitioni
et accuse si debbano porgere inanzi al Camerl.° della
Communità il quale in questo caso debba servire
in luogo del Magiorente, et sia obligato di venire
all'espeditione di tali accuse et inquisitioni facen=
do eseguire anco la pena, et se daranno d.i Conduttori
o, suoi officiali licenza ad alcuno del pascolare
tagliare torre nell'altrui possessioni, o, far altri
danni, o, trovandosi non le porranno nelli libri
dell'inventione ciascuno in pena di dieci £ et della
privatione dell'offitio in perpetuum et si creda con
un solo testimonio degno di fede come di sopra

Delle pene à chi darà danno personalmente à pomi, frutti et herbaggi.

40 Et perche il timore delle pene gravi rimuove spesse= Pomi frutti
volte i delinquenti dal danneggiare, però si ordina piante &c
che chi darà danno à pomi, frutti, et piante che si
tengono ne gli Orti, o, possessioni serrate di con=
tinuo, o, di muro, o, di siepe morta, o, viva, come
sono peri, meli, ceraso, amandole, visciole, brugnoni,

207

persichi, meniaci, biricocoli, uve, carciofi, o, di qualsi vo=
glia sorte di frutti cada in pena di fiorini dieci per
persona et per ciascuna volta, et se il danno sarà
Danno enormi
enorme et dato con guasto, o, rottura di rami sber=
bamento di piante, o simili modi, la pena sia dupli=
cata, et oltre di quella di stare tre hore alla ber=
lina o, tre tratti di corda ad arbitrio del S.r Podestà
considerata la qualità delle persone et il danno
ma nelli Orti non ben circondati di folte spine,
o, mura, o, altri apparimenti la pena sia d'un scudo,
dichiarando che quelli che saranno trovati den=
tro detti horti, ancorchè non in danno, nelli ap=
parati intorno in pena di tre giuli per ciascuno
et ciascuna volta, et nelli mal apparati sotto pena
di dui carlini, intendendo che chi li frutti di
Orti et campi apparati, o, mal apparati, che pen=
dono di fuora di detti Orti, o, campi coglierà, o,
farà cadere con sassi, o, altro, cada in pena d'un
fiorino stando di fuora

41

Frutti in Campi all'aperto

Et se si darà danno alli sopradetti frutti o, piante
cogliendoli o, facendoli cascar nelli campi all'
aperto la pena sia d'un fiorino, dichiarandosi che
cogliendosi corgnali, o, brugnole, o, sorbastrelle do=
ve non sia pergola piena non sia pena alcuna
et essendo piena la pena sia di tre giuli, et che li

enormità, et eccessi significati dall'Ab[illegible]enza ma chi rascorrà da terra [illegible] non il terzo della pena, et quanto [illegible] colte da terra non sia pena alcuna tra[illegible] con bi[illegible] guanti manualmente, et da alto la pena [illegible] di doi carlini

41 noci e Castagne — Ancora si ordina che chi darà danno a noci [illegible] in pena di tre giuli se corrà da alto, et chi farà danno a castagne da alto [illegible] pena d'un fiorino, ma raccogliendosi noci et castagne da terra [illegible] tenuto al terzo. — Noci et castagne

42 Se prohibisce anc.a che non sia lecito ad alc.a persona percuoter alcuna sorte di piante piene di f[illegible] con sassi, o, altri instrumenti, o, vero scarlar[illegible] le sotto pena come se frutti coglieste per=sonalmente, et salendo in arbori fruttiferi [illegible] cada nella med.a pena come che se gli coglieste ancorche non facesse danno, perche [illegible] siano nidi d'ucelli intendendo nelle per[illegible] co=minciar detta pena nel salir dal principio di settembre. — Percuoter [illegible] piante [illegible] — Salir in arbo[illegible]

42 Alle pergole coglien[illegible] uve, o, agresta [illegible] di un giulio per grap[illegible], et questo sino [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible]

Viandanti forastieri

Lambrusco et uve selvatiche

mà pa[illegible]do li [illegible] cada in pena di cinque
fio[illegible] [illegible] sia lecito coglier
[illegible] pena alcuna, dichiarando che del
co[illegible] Lam[illegible] et altre uve selvatiche sino à
cinque gra[illegible] pena sia d'un giulio da cinque
sino à dieci bol: vinti, et da dieci sino in quin=
dici di fiorino [illegible] et da quindici in su di fiorini
tré [illegible] di [illegible] con bigonzi, ò canistri
grandi nel qual caso s'intenda enorme. né
il patrone dovrà [illegible] vendemiato dette
uve salvatiche ò Lambrusco o, vero dovrà ha=
verle per [illegible] non s'incorra in pena alc.
aggiungendo che chi darà mangiar uve buone
d'altrui à porci et altre bestie cada in pena di
[illegible] di che [illegible].

porci

13 Che s'[illegible] manuamente farà danno cogliendo her=
baggi negli orti, ò possessioni serrate et parate cioè
insalate agli cipolle scalogne fave biselli cauli
citroni [illegible] salvia croco ci[illegible] pe=
trosimolo [illegible] simile cada in pena di scudi doi
[illegible] in luogo non serrato di fiorini uno, et
nelle fave, ceci [illegible] et altri legumi semi=
[illegible] in [illegible] campagna all'aperto la pena sia di
tre [illegible] [illegible] cinque sino à
dieci rape [illegible] incorra in pena d'[illegible] giulio et da

dieci in su d'un fiorino per ciascuna et ciascu-
na volta.

44 Item se alcuna dona o donna cogliendo olive d'altri cada olive
in pena di fiorini cinq. cominciando dal primo di
Novembre sino a tutta la colonna, et da quello in-
anzi la pena sia di dui fiorini, et per terra la pe-
na un fiorino, dichiarando non esser incorso in
pena quello che le cogliesse, o, racogliesse sen-
do stata colta et raccolta del patrone, o da altri
in suo nome.

45 Et s'alcuno corra ghiande da albo, o, da terra Ghiande
da mezo settembre sino a mezo Decembre
cada in pena di dui giuli; nelli altri mesi nò
sia pena alcuna.

46 Dichiarando in dette pene manuali di pomi Minori
frutti herbaggi legumi, o cose da mangiare
i putti minori di anni sette non sieno tenu-
ti a pena, da sette sino alli sedici sieno tenu-
ti alla metà, et i maggiori di sedici anni all'
intiero, et questo habbi luogo in tutti i danni
manuali.

22v

46 Et chi non haverà possessioni, orti, et vigne et sarà trovato per strada o in casa haver delli detti pomi, frutti, herbe, uve, legumi et simili, et non mostrarà per un testimonio d'onde gli habbia havuti legitimamente, sia convinto per dannificante, et cada in pena secondo la qualità del danno, et sorte di frutti.

47 Ancora si prohibisce a ciascuna persona che non colga nelle sue proprie possessioni più d'otto graspi d'uva eccetto chi tenesse opre in campagna in tal caso gli sia lecito coglier et portare dodeci graspi d'uva, et se sarà trovato con maggior numero di graspi cada in pena di un grosso per graspo eccetto moscatello, promotico, vaccino et simili, con questo che la pena non possi ecceder dui fiorini.

48 Dichiarando ancora che chi sarà trovato con frutti sia obligato giurar di dove gli habbi havuti eccetto donne le quali ancorche fussero ritrovate non incorrano in pena alcuna, o che adiguattero o no di dove havessero havuti li frutti et altro che portassero con l'uva frutti pomi herbaggi legumi et [illegible] dette cose nel suo o nelli altrui, et non volendo giurare sia

conuento per dannificante come di sopra ancorche habbi poss.ni Orti et pergole

49 Aggiungendo che cascando pergole di agresto, o, uua il padrone, o, altri in nome suo possa coglierle, et mandare à coglierle et similmente possa coglier l'agresto in pergole cadute, o, nò, per far agrestata, et in tal caso nō sia pena alc.a hauendo prima ottenuta licentia dalli SS.ri Consoli — Pergole cascate

50 Et simil diligenza debba usare chi vuol far raspiero di ottener prima licentia dalli SS.ri Consoli, et quella ottenuta possa andare et mandare in suo nome à coglier uua per far detto raspiero per bisogno della sua famiglia volendo che il Massarente non possa far pagar pena gli vendemiari se non ad arbitrio del Consiglio. — Far ras[piero] — Vendemiare

Della pena di chi darà danno tagliando à brugiando cauando et sbriscando

51 Ancora si ordina che chi tagliasse da piedi, abrugiasse, sbarbasse, ò, dannegiasse pergole, o olmo, o, altro arbore che regge uite cada in pena di scudi cinque per uite, o, per [illegible]

che sia da due anni in su, et da quello in giù cada in pena di doi scudi comprendendo anc.a arbori piantati per pergoli se bene ancora non ui sono poste uiti.

§ 2 [pro]pagini olmicelli [et arbo]ri domestico

Et chi mozzarà scauarà o taglierà propagini olmicelli, et ogn'altro arbore domestico fuora dell'arboreto cada in pena d'un scudo per ciascuno et ciascuna uolta

//

§ 3 [arbo]ri fruttiferi o [dome]stici et insiti

Et chi mozzarà taglierà, o, scauarà, o, abrugiarà arbori fruttiferi o, domestici, o, insiti di modo che non facciano più frutto solito cada in pena di scudi cinque per ciascuno, et ciascuna uolta, et se saranno detti arbori in Orti, et posti serrate si radoppi la pena.

//

§ 4 [ol]mi o, ar[bori do]mestici et [frut]tiferi

Et chi tagliarà in olmi o, arbori domestici et fruttiferi da alto facendo legni, o, frasche o ad altro effetto cada in pena secondo l'importanza del danno, cioè che se il danno sarà di un giulio cada in pena di doi giuli se il danno sarà di doi giuli cada in pena di tre fiorini, et da doi giuli in su ui sia pena cinque scudi come se l'hauesse mozzo da piedi, come nel precedenti [illegible], et doue non sarà stima la pena

//

sia di un giulio

§5. rami — Et chi taglierà in olmi rami, o stroccarà cada in pena di doi pavini — Taglier in olmi

§6. olmi cavati — Et chi cavarà olmi di fratte, o selve d'altri, o altri arbori silvestri nati, o trapiantati cada in pena di un pavino per ciascuno olmo, o arbore con l'emenda di un giulio per volta da rifarsi al patrone. — Cavar olmi di fratte, o selve, o altri arbori silvestri

§7. Et chi struttiarà da alto pergole, o olmi, et farà foglia in arbori con vite cada in pena di soldi 3 grossi per ciascuna pergola senza frutto, ma se fussero piene cada in pena di pavini doi aggiungendo che i lavoratori non paghino pena per il struttiare le pergole vote, ma le prime non paghino pena se non ad accusa del prone, o consenso di esso — Struttiar pergole et olmi o far foglia

§8. Et chi struttiarà da alto olmi dove non siano viti o farà cavafoglia cada in pena di un giulio per ciascuno olmo, et ciascuna volta — Struttiar olmi senza viti, o far cavafoglia

§8. Et chi darà danno in canneto usato et in esso paghi doi bolognini per ciascuna sino in cinque — canneti

24v

et da cinque in su paghi per ogni uolta et per-
sona un fiorino

59 Sparar

Et chi sparasse propagini, o arbori apparati cada
in pena di giuli tre per uolta et ciascuno di essi
Et se sparasse orti o possessioni apparate con ap-
paramenti tessuti paghi giuli tre. Se gli appa-
ramenti siino di un fiorino, e ciò non habbia
luogo nel mettere delle fave tra uicini, o
uicino

60 Far morricchi

Et chi farà morricchi in salci doue non sia uite, ca-
de in pena di un giulio, et chi farà morricchi in
salci doue sia uite senza frutto cada in pena di
cinque grossi et chi in salci con uite piena paghi
un scudo, et chi darà danno nelle soprasedenze
dele [illegible] o rompendo oltre la pena sopra
del fare i morricchi cada in pena d'un giulio
per ciascuna pertica et chi darà danno in
detti salci mozzando pertiche quali siano
atte a terchi, et scale di dette pertiche cada in
pena per ciascuna pertica di cinque giulij.

Mozzar pertiche in salci

61 Raccogliere frasche

Ancora chi raccoglierà frasche nelle possessioni al-
trui cada in pena d'un giulio intendendo fuo-
ra delle selue, dichiarando che se il prone

l'humore raccolto, o, fatto raccorre non cada in pena alcuna et in questo se stia al giuramento del patrone.

62 Et chi torrà, o, portarà via frasche ligate cada in pena di scudi uno per fascio di frasche tanto nei possessioni quanto in selue aggiungendo che chi torrà pezzi di legni per le possessioni cada in pena di bolognini dui per ciascun pezzo, et alla entrata paghi un scudo per fascio et per soma di legni grossi con l'emenda del danno di più al patrone, et chi torrà pezzi di legno nelle bande di frasche di portatura cada in pena d'un grosso per ciascun pezzo et il simile chi torrà frusconi e pertiche nelle possessioni tanto in catastate quanto no cada in pena d'un grosso per pertica. Dichiarando che s'alcun bifolco andarà in qualche entrata, o, campo pigliarà legni o, frusconi per serv. delle sue biglie per lavorare non paghi pena alc.

63 Ancora si prohibisce che nessuno possi tagliar castagni di grossezza di poter far de correnti, o, di maggior edifitio alla pena de scudi cinq. per castagna et per ciascuna persona, et si sarà di minor grossezza purchè sia incaminata per

Frasche ligate

Pezzi di legni

con l'emenda solo di danno al patrone

Frusconi e pertiche

Biglie

Tagliar castagni

Fraschi di castagni

castagna di scudo uno, et chi tagliarà fraschi di castagno ordinarie, o, rami verdi per stima come di sotto con l'emenda della metà della pena di più da riferirsi al priore nella qual pena incorrano anco tutti quelli che saranno trovati dalli

Legnami di castagni in casa o, per strade

offitiali del dannodato havere legname di castagna in casa, o, vero saranno trovati per strada portar tal legname se non diranno da chi o, da qual luogo e parte con assignarli i confini di q.lla parte dove li hà mozzi habbino havuto tal legname, et trovandosi in bugia, o, havervelo havuti nelle beni d'altri, o, ricusando di dirò come l'habbino havuto s'habbino per convinti et incorrano nella sud.ta pena

64 Legacci

Ancora si prohibisce che nessuna persona possa mozzar fraschi o, legnami per legacci in selve et in altri luoghi incolti sotto pena sino a tre legacci d'un giulio et da quello in su facendo legna o, ad altro effetto sino a una soma di un fiorino et da una soma in su di fiorino uno per soma con la stima del quarto della pena di più per l'emenda da riferirsi al padrone in ogni caso

L'emenda della quarta al padrone

65 Dichiarando che in selue, o in fratte et siepe, o | Ginestre
in altro luogo, chi tagliarà ginestre, ginepri, | Ginepri
spine, o simile virgulti, o legne morte non sia | Spini
tenuto alla pena se non [illegible] delle parti | legni morti
dannificate, o sua inquisitione, o requisitione
et in tal caso la pena sia la metà minore che
è posta nel sopra capitolo, et s'intendano li-
gne morte quando sono state tagliate, et non
siano legate, o accatastate, eccetto gli arbori da
edifizio tagliati et lasciati nelle selue, o campi
che mai s'intendano per legne morte, aggiun- | quali non s'intendano legni morti—
gendo che nelle selue non ostante le sopradette
cose, chi raccorrà un fascio di frasche, o
legne morte non incorra in pena alcuna mà
da un fascio in sù incorra in pena d'un grosso
per fascio.

66 Et chi portarà via pali, o frusconi di viti di [illegible] | Pali e frusconi
[illegible] propagini, o simili cada in pena la do-
[illegible] d'un grosso per palo, o frusconi
sino à cinque et da cinque in sù di fiorini sei, et
per ciascuna fiorini due

67 Anco chi tagliasse per legnale, o ferrain, o terre ta- | legnami [illegible]
gliate, o tagliasse arbori secchi, o [illegible]
mi et altri legnami che servissero [illegible]

paghi giulii doi per ciascuna pedagnola, per ciascun
arbore balcani, o, legname et ciascuna volta, et chi
Olmicelli secchi — taglierà olmicelli secchi piantati cade in pena d'
Arbori secchi — un grosso per ciascuno, et in altri arbori secchi
che ascendano a mezza soma cade in pena di
tre giuli, et d'una soma d'un fiorino.

68 Ancora che a nessuno sia lecito torre alcuna sorte
di pertiche da correnti, piane, o pianconi; o,
Arbori da edifitio — cottancci, o, altri arbori da edifitio che sie-
no stati tagliati o, fatti tagliare per il padrone
e lassati nella campagna nelle lor possessioni
o, qual si voglia altro luogo sotto la pena di
scudi doi et maggior pena ad arbitrio del S.r
Podestà considerando la qualità et quan-
tità del furto, con l'emenda della metà più
della pena da rifarsi al padrone e nel doppio s'
intenda cadere quello che torrà alcuna di dette
cose che fussero riposte al coperto, o, in luogo
Bure dentali aratri — serrato di chiavatura, che delle bure dentali
et aratri sia solo in metà della pena in ogni
caso, et le pertiche s'intendano quelle che ti-
ranno atte a far scale di dieci piedi.

69 Ancora che [illegible] in campagna bisognino scale car-
[illegible] et pertiche senza giumenta

[illegible] et pene [illegible] in materia furti

cada in pena di dui scudi, et similmente chi
glierà manghe, zappe, pale, accette, accettilli, rôte,
rotelle, litami, botte, e nasse cada in pena di due
fiorini, et chi taglierà gomere di ferro tanto di
quattro quanto di pertichara cada in pena di [illegible]
cinq. per ciascuno et ciascuna volta, ma chi to-
glierà tutta la striglia tanto di quattro quanto
di pertichara cada in pena di scudi dieci

69 Ancora si dichiara che chi darà danno longo li Danno longo i fiumi
fiumi dove sia stata riparata, o vero sia pericolo-
la di rotta, et vi sia piantato ad effetto di rime-
diare, tagliando, o scapezzando arbori, o fras-
che poste nelle dette ripe cada in pena di mezzo
scudo per ciascuno, et ciascuna volta, et alli
bifolci che robaranno, un giulio.

Delle pene de' danni dati per tanali li
i grani biade herbe de prati, canape
et simili

70 Ancora si ordina che ciasch.a persona che darà danno in Grano in herba
grani mentre che il grano è in herba cada in
pena d'un fiorino, ma se il danno fusse di sei
fasci di grano in herba in pena del doppio
ma passando tre fasci di grano, o vero
gregne s'intenda danno enorme etc. Lig.

Leghea et procedasi come per furto oltre la pena
per il Maggiorente, et chi mieterà, ò carpirà gra-
no granato, ò commodo à metere cada in pena di
un scudo sino à una gregna, ma sino à tre
gregne cada in pena di ℥ cinq, et dalle tre
in su sia per danno enorme et il S.r Pod.tà
et possa procedere per furto oltre la pena del
Maggiorente

Grano Granato

71°

Herba in grani

Prone

Numero delle spiche nell'herba

E chi farà danno metendo, ò carpendo herba in
detti grani cada in pena d'un giulio, ma se
nelle prone un grosso se bene da ogni banda
delle prone fusse di diverso patrone, dichia-
rando che chi farà herba, et non corrà in d.a
herba più di trenta spiche di grano, ò vero
gelli di grano sia punito per herba, ma pas-
sando si possa procedere per danno dato à
meter grano come nel precedente Capitolo
con agiuntione che il patrone, ò Lavorator
possa dar licenza di far herba nelli grani
et se in detta herba corrà più di trenta spi-
che o spiche di grano no incorra in pena se no
con consenso del patrone, ò Lavoratore, et se
crede al patrone, ò Lavoratore della detta
licenza concessa per un dì solo, et se per
più dì detta licenza costi per uno testimonio

degno di fede.

72 Aggiunsero che quando nelle herba saranno trovati più di tre piedi di legumi siano franchi i sani nel capo del coglier i legumi. — Legumi nell'herba

73 Et s'alcuna persona toglierà, o asporterà cove gregne del campo, o di meta, o di barconi di gr.o cada in pena d'uno scudo per gregna, et sino a tre di cinque scudi, et da quello in su s'intenda furto et il S.r Podestà se proceda oltre la pena del Magistrato, et l'emenda in ogni caso si raddoppi al padrone — Toglier gregne

74 S'ordina anc.a che a nessuna persona sia lecito raccorre spiche in campi altrui prima che siano raccolte le gregne alla pena d'un grosso per persona, et ciascuna volta, et tagliando le gregne mete, o barconi la pena sia d'un giulio per ciascuno et ciasc.a volta — Raccor spiche

75 Inoltre si ordina che chi darà danno a' spelta, fave miglio surghi et mota in tutti li casi sia la metà che si è detto di sopra nelli grani — Metà della pena in miglio et meta

~~et chi darà danno tramontando~~ ne' orti

[illegible]line degli Huomini furno casse le seguenti [illegible] non facendo à proposito [illegible] capto — orti et vercie sia la pena d'un fiorino — Orti e ucc[illegible]

76 Paglia per treccia

Et chi nelli grani e biade farà paglia per treccia cada in pena se in grani di tre giuli; se in altri biade di grossi tre per volta, purchè non si facci tal danno che cada nelli sop.ti Capitoli nelli quali casi si attenda à quello che più importa, et alla pena maggior.

77 Canape, e canapori

Di più chi piglierà toglierà o asporterà canape o canaponi del campo o de barconi macerata, o no, o dalli maceratori istessi cada in pena sino à dieci brancate d'un fiorino per brancata et da dieci sino in vinti d'uno scudo per brancata per ciascuno et ciascuna volta, et da quello in su s'intenda furto et il S.r Podestà ci proceda et farci pagar la pena del danno al Magistrato con l'emenda al patrone del doppio, et chi detta canapa, o canaponi taglierà nel campo o guasterà tra dir tutti et acciaccherà in qual si voglia modo cada in pena d'un giulio per ciasc.o et ciasc.a volta

[illegible] l'emenda sola del danno al padr.

78 Prati, Are, Stoppie segnate

Et chi darà danno nelli prati facendo herba cada in pena di due giuli per fascio et multiplicando i fasci si radoppi sempre la pena in ogni fascio et nella med.a pena incorrerà chi farà detti danni in are et stoppie segnate.

79 Chi darà danno metendo mazzando, et ſtraperciendo ſtabbio cada in pena de giuli tre ſino à un faſcio et da quello in ſu reddoppi — Stabbio

=

80 Ancora chi darà danno manualmente togliendo meloni o, citroni et zuche nelli campi all'aperto cada in pena di un fiorino ſino à tre et da quello in ſu cada à sei d'un scudo, et da quello in ſu cada in pena di cinq scudi, et in simil pena di cinq scudi cadrà chi guasterà [illegible] — Meloni citroni zuche in campi.

81 Item ſe alcuno ſarà trovato con archibugi, balleſtre et altri ſtrumenti da tirare o, lacci o, ſtrascinelli amazzare et pigliar palombi in qualſivoglia modo cada in pena di un ſcudo et per ciaſcuna palomba, et detta pena ſi intenda oltre la contenuta nelli bandi de Ill.mi Superiori — [illegible] generali, in materia

82 Item ſi prohibiſce che neſſuna perſona poſſa andar traverſando per i grani cominciando dal primo di maggio ſin per tutta la metitura ſotto pena di un giulio, dichiarando non incorrerci in pena quello che andarà ſolo [illegible] canto le ripe delle ſtrade, et a la traverſa ſarà [illegible] campi de ſuoi padroni [illegible] — Traversar grani

sola pena, et se occorresse cacciar bestie che
fussero in danno non incorra in pena alcuna

Della pena di chi dà danno co' bestie

83 Ancora si ordina che nessuna persona dia danno
con bestie grosse o, custodendole, o lassandole
andar senza custodia, et s'alcuna bestia
grossa sarà trovata nelli grani delle sementi
sino à mezzo marzo cada in pena di bolognini
tre per bestia et se da mezzo marzo al prin-
cipio di maggio di bol. sei, et se dal princi-
pio di maggio in là sino alla mietitura di bol.
otto per bestia, con l'emenda del patrone

Appruovar

et se si darà danno appruovando per le fosse
dove è seminato il grano nella metà della
pena ancorché si appruovasse da ogni banda
et la pruova fusse di diversi pruovi nel qual
caso s'incorra in una sola pena et mangian-
do il grano in dette pruove s'incorra nella pe-
na detta di sopra del grano eccetto che nelle
fosse canto le strade se non accinari o
ingrassate il grano biadi meglio et legumi

pruove a legumi

non sia pena alcuna, dichiarando che
nelli campi urosi, altri biade et legumi

et simili la pena in ogni uno de sopradetti sia
sia la metà quando non apparisse pena certa
di detti frutti, che nel grano che per se sepa-
rano nelle fosse, fenili, granelli, o cercandi
non sia pena alcuna se nò mangiano del
grano

84 Et se dette bestie cavalcaranno fudio o, rodranno i
meti barconi, o gregni la pena sia di bolognini
dieci per bestia, ma se miglio, meeia, o grani
et simili la pena sia di sette bol.ni per bestia Bestie a metti barconi o gregni

85 Et se con dette bestie si darà danno nelli prati Prati
del mese di marzo, Aprile maggio e Giugno
sino a tutto luglio cada in pena di bolog.ni
otto per bestia grossa, ma se negli altri
mesi pascolare non si possa pervedere se
non ed altra del padrone, et in tal caso
paghi mezza pena.

86 Et se con dette bestie si darà danno tirando [illegible] Bestie [illegible] accioccando Canape lini o, canne
do et accioccando canape, lini, o canne
cada in pena di bol: sei, et se con dette be-
stie si darà danno rompendo, et accioccando
canapone messi nella medema

30v

87 Vigni — Et le bestie che saranno trovate in vigne dalli
calende d'Aprile insino che saranno ven=
demiate i patroni di esse cadano in pena di sol.
dieci per bestia, et se saranno vendemiate
di bolognini otto.

88 Cani — Et se con cani di bol: otto portando l'uncino, et
se non haveranno [illegible] sotto la pena di
[illegible] et li liberi il patrone se vorrà
darli [illegible]

89 Herbaggi e frutti di terra in Horti serrati — Et chi darà danno con bestie in foglie porroni
[illegible] cipolle agli et simili in Orto
non parato cada in pena di bol. otto p. bestia,
ma se in Orti parati la pena sia di bol.
venti per bestia, et se con dette bestie si
darà danno sparnendo et guastando siepe
negli Orti ben apparati cada in pena di
bol. otto per bestia, etiam che non faccia
altro danno. Dichiarando che nelli
agli seminati negli campi la pena sia di
bol. quattro per bestia mangiando, et [illegible]
[illegible]

Horti parati

Siepe

Agli in campi

Rape 90 — Item tutte quelle bestie che saranno trovate nel-
li campi seminati a rape cadano in pena
di bolognini quattro per bestia delle semente

di dette rape sino à tutto il mese di Decembre
ne possa l'auuersario allegar che siano state aban-
donate se il padrone non haverà fatto dui
solchi in dette rape per i quali dui solchi s'in-
tendano abandonate.

91 Et chi darà danno in stoppie segnate dal principio
di Marzo sino alla metitura cada in pena di
bol. tre per bestia intendendo segnate quando
vi si sarà stato fatto un poco di montarello
di terra euidente, et che detta stoppia sa-
rà stata riportata in cancell.ria overo stata se-
gnata altramente non vi si sia pena.
Dichiarando che nel piano non vi si
possa segnar stoppie ne meno in colline
se non in luoghi di dette colline atte à
far fieno, et nelli piani intendendo però
di quelli che vi hauessero più di dieci
modioli di stoppia unita atta à far fieno
ne se possa segnare la metà sola ma da
dieci in giù in detti piani il padrone di
che ne possa segnare quanto ni parerà
purche ancor le assegnano in Cancellaria. Stoppie segnate

92 Et chi con bestie dentro li recinti cascherà
cada in pena come si intendeno in stoppie
segnate.

Questo capitolo si leua
ed ogn'uno padrone sia lecito
di terminare per il suo [illegible]
ebibice tutte li bestiami a [illegible]
la campagna [illegible]
di notte qualche [illegible]
si determini il n.o de best[illegible]
[illegible]
L. [illegible]

31v

Pergolesi 93 ~~Et chi darà danno in pergolete con bestie grosse~~
~~mangiando uva, o guastando capi buoni, facendola~~
~~cadere in terra cada in pena di bb. dodici per~~
~~bestia, dichiarando che quando dette bestie da-~~
ranno danno in dette pergole, et per la lontananza
non può la guardia giudicare si mangia uva
o la fa cadere in questo caso la Guardia debba
andare a d.e pergole, et giudicare se è caduta
da furto, o no, et dicendo et giudicando non esser ca-
duta da furto non paghi pena.

Propagini 94 Et se volerà scorzare, o rompere propagini, o
pergole calzate cada in pena di bb. sedici per
bestia per ciasc.a et ciasc.a volta

Olmicelli 95 Et se scorzarà olmicelli alti almeno tre piedi
o li scapezzarà volendo in pena di bb. otto
per bestia et per olmo, et non s'intenda sca-
pezzato, se non è rotta la guida.

Arbori domestici e fruttiferi 96 Et se volendo dare danno a gli arbori domestici
et fruttiferi cada in pena di bb. otto per
bestia, et per ciascuno arbore, et se li scapez-
zarà rompere, o guastarà arbori inestati
et piantati da frutti di bb. sedici per bestia per
ciasc.o et ciascuna volta

97 Et chi darà danno con bestie grosse ni meli, peri, Bestie grosse
o, noci caduti in terra cada in pena di bol. pascolanti
quattro per bestia et per ciascuna volta, et Meli peri o, noci ca-
se da alto di bol. otto dichiarando, che de meli duti in terra
et peri caduti in terra non ci sia pena alcu-
na non dopò finito il mese di luglio

98 Et chi darà danno con bestie a ghiande cada
in pena di bol. quattro per bestia non intendendo
di ghiande cadute in via publica, et nelle Ghiande
possessioni d'alcuni il patrone di dette
poss.ni non sia pena alcuna intendendo di tutti Tutti altri frutti
gli altri frutti da meso [illegible] su in ogni
meso [illegible].

99 Item chi darà danno con bestie mangiando, et tra-
versando stabbio cada in pena di bolognini Stabbio
quattro per bestia intendendo d. stabbio [illegible].

100 Item chi darà danno con porci a castagne in pena Porci a
cada di bolognini otto per bestia Castagne

101 Ancora chi darà danno con bestie grosse a pian- Piant[illegible]
toni rodendo quando sono piccini cada in
pena da alto di un giulio et per terra un
grosso per bestia et per ciascuna volta, et

li sono nati in pena di bol. dui se vederanno
mettendo fuori dalla grotta di S. Angelo
di Tund. serichi si coglieranno

102 Piantoni — Et se con bestie si darà danno à piantoni da
alvo mangiando et facendo cader alcuni se in=
corra in pena d'un giulio per bestia, et si da=
ranno danno mangiandoli, o, acciaccandoli
da terra cada in pena di bolognini quattro
per bestia.

103 Pecore per gli oliveti — Ier non sia lecito à nissuno mandar bestie pe=
corine per gli oliveti à pascer quando son
pieni dal principio d'ottobre sino alla col=
tura sotto pena di b. uno per pecora.

104 Pagliari — Ancora chi personalmente, o, con bestie darà
danno à pagliari cada in pena se con bestie
di bol. tre, se personalmente di scudi uno in=
tendendo che non s'intende per quelle persone
mandate per la paglia dalli veri patroni nel
qual caso si stia al detto del patrone semplice,
allegandosi però tal commissione avanti l'ese=
cutioni fatta della pena, aggiungendo che alli

105 Pagliari di Ischia — pagliari di Ischia sia sei pena un grosso
per ciascuno, et ciascuna volta eccetto li

giocatori che ne pigliassero per metter forme
o, altri instrumenti da giocari

105 Itē se si darà danno con polli ai grani biade le= Polli
gumi, et per polli cada in pena di quattrini tre
per pollo, et per ciascuna volta et se starà al
giuramento del patrone lavor.ri officiale
o Guardiani quanto al numero di polli
cioè nelli tempi che detti polli possono far
danno, et nelli mesi di d.ti pena cadano
si faranno danno i pagliari che seiano dis=
costo dalla casa dui tratti di mano, et alli Paperi e polli d'
papari, et polli d'India facendo danno alli India
sopra. dette cadano in pena di L doppio per
ciascuna, et ciascuna volta

106 Et perche tutte le sopra. pene si sono nomi= quali s'intendino bestie
nate x bestie grosse si dichiara che bestie grosse
grosse s'intendano buoi, vacche, vitelli
dall'anno in su, asini dall'anno in su, ca=
valli dall'anno in su, porci da dui mesi in
su, et capre da quattro mesi in su, et li vitelli
et polli dei asinini et cavallini paghino
la me.tà la pena se saranno da sei mesi in
su et non altrimenti.

c. 33

107 Pecore, castrati Agnelli trè per una bestia grossa

Le pecore, castrati, et agnelli si riduchino li sopra-
penè che tre faccino per una bestia grossa
et da tre mesi in giù non paghino pena alcuna
intendendo della pena del danno et non del
sopranumero delle pecore.

108 Agnelli

Dichiarando che gli agnelli trovati in danno
et separati delle matricine, intendendo se-
parati quando non ci anderanno le matri,
ancorchè non siano in età debbano incorrere
nelle pene come se fussero d'età, intenden-
do separati quando le matricine non sa-
ranno vicine, et sotto un med.o pastore.

109 Tragetti

Ancora qualunche persona sarà colta fare tragetti
evidenti per grani, biadi, vecie, legumi
meghi, et canape d'altri, mentre sono pieni
i campi passato il mese di Marzo cada in
pena di bol. quattro intendendo solam.te
di tragetti evidenti, ma con bestie passate di
mezzo cada in pena di bolognini dodici
tanto di tragetti evidenti quanto non
evidenti dichiarando che li bestie ca-
riche con le loro allevimi dietro per le
andare nelli campi seminati tanto le
strade, o, in tragetti evidenti, o, no, non

incorrano in pena di niuna sorte alli huomini
et nelli campi nodi sia di [illegible] solamente
ma non si possono proibire sopra li tragetti
nelli campi nodi se non ad istanza del padrone
intendendo di tragetti evidenti, et nell'in-
verno nelli tempi fangosi, et che le strade
sono guaste tanto nelli campi nodi quanto — Quanto sia lecito far tragetti
pieni sia lecito ad ognuno farsi tragetto à
canto le strade però solamente, et nel tempo
dell'estate, che si carreggiano i grani cano-
pe, o canapoli con le carrucole, o altro mo-
109 do, et di vindemmie come si giudicarà carreggiar- — Carraie
l'uva, sia lecito ad ognuno far ponticelli
et carraie per le possessioni d'altri senza
pena alcuna, et quello che farà le carraie
per le possessioni d'altri per le cause pred.e
sia obligato fra termine di tre dì dopo che
haverà finito di carreggiare levar le carraie
109 che haverà fatte, et non le levando fra d.o
tempo sotto pena di dieci carlini, et li caccia- — Cacciatori
tori et uccellatori in niun tempo siano te-
nuti a pagar pena, andando à caccia.
110 Et aggiungemo che à tutte sorte di persone — Acqua a fonti
sia lecito andar per le possessioni d'altri per
acqua a fonti, a fiumi et vie publiche
nelle campagne senza pena alcuna di sorte

34 v

non fusse strada et le genti devino passare
andare cogliendo l'herbe da mangiare an-
corche i campi fussero seminati, o pieni d'al-
tro incorrino d'alcuna pena.

111 Forast.i passag.i
Dichiarandosi che li forastieri passaggieri per
l'andare per le semite, o tregente con bestie
o, sotto vicino alle strade non incorrano
in pena alcuna.

112 Danno appensato
Ancora si dichiara che li Guardiani, o custodi
di bestie che di notte guardano appensata-
mente le bestie nelli luoghi sopradetti, do-
ve si dà il danno caduno in doppia pena
di quello si è dichiarato di sopra che ca-
dano le bestie facendo danno, ma si pos-
sa apprezzamente quando i pastori an-
dassero subito a cacciar le bestie per re-
mediar che non facessero danno.

113 Fosse
Ancora si ordina che le fosse canto le strade deb-
bano stare cavate et mondate havendone di
bisogno et non ne partorisca danno in
qualsivoglia luogo alla strada quando ver-
ranno a semente delli patroni, o, Laud.ri
di esse, et non mettendoli per tutto Novemb.

cada in pena di bolognini otto per ciascuna, fosse
sermando nel dare la sua parte alle strade real
di su starsi delli termini la dispositione dello
II 13 statuto sotto la med.a pena d'un giulio, et
gli aluci debbano esser mondati et cauati p tutto Aluci
Nouembre ogn'anno havendone di bisogno
da patroni, ò lauoratori sotto la pena di dui
giuli et aluci s'intendano tutti quelli che
saranno descritti in carta per aluci, di=
chiarando che gli offitiali non possano ac=
cusare se non da dieci di in dieci di, da una
monitione all'altra quando però non si
giustificasse per alcuno impedimento detto fos=
se non potersi cauar nel qual caso non vi si
sia pena, et quando allegarà detto fosse, et
aluci non hauer di bisogno di cauamento
non s'incorra in pena alcuna, di quello
se ne stia alla dichiaratione di doi delli
quattro viali del Commune quali habbino
per loro mercede dui bol. per ciasc.o

II 14 Ancora si dichiara che in tutti li danni dati ma=
Dannificanti non ha= malmente nelli quali il dannificante non
uendo da poter pagare potrà pagare la pena per povertà, la pe=
cuniaria s'escluda in tutto si ponga alla La pena afflittiva sia in
berlina per tre hore, et l'accusatore per esserne arbitrio del Giudice secondo
uno giorno la qualità della persona
et danno

35v

115 Pena dup.ta à forasti.

Ancora si dichiara che le pene s'incorrano duplicate alli forastieri quali daranno danno con bestie, o, manualmente, se non habitaranno in Bevagna, o, suo territorio per lavoratori, o, artieri non pregiudicando alle conventioni fatte tra le communità convicine; dichiarando che nel tempo delle fiere in detta Terra di Bevagna, o, fuori li forastieri facendo danno, o, personalmente, o, con bestie incorrano nel terzo della pena manco di quel che pagarebbono li conterranei in ogni sorte de danni, et l'emende integre al patroni.

Tempo di fiere

o 5° à carte 306

116 Bestie maremmane

Ancora si ordina che nelli danni che si faranno dalle bestie maremmane che passano per il Territorio di Bevagna se non saranno state pagate l'emende dalli patroni di dette bestie avanti che essi, o, le bestie loro eschino di questo territorio, o, che non habbino dato sigurtà di pagar dette emende quando sarà stimato, sia tenuto à dette emende il Cavallaro del luogo.

117 Bestie che non si possono tener nella Terra

Ancora per ornamento della Terra che nessuna persona possa tenere, o, albergare in detta

Terra di Brugnana alcuna bestia vaccina ne meno porci, o, capre dal Tribbio di M. Metio Ciccoli per la strada maestra fino alla case delli heredi di Gaspare Lorenzini esclusive sotto la pena di un giulio per ciascuna bestia vaccina, et di un grosso per ciascun porco, o, capra d'applicarsi secondo l'altre pene del dannodato.

118 Et finalmente si dichiara che in tutti i casi di dannidati, o, personalmente, o, con bestie, o, altri animali sempre sia tenuto il dannificante all'emenda del danno oltre la pena ancorche sopra specialmente non sia detto nelli particolari capitoli delle pene. Dannificanti tenuti sempre all'emenda oltre la pena

119 Item che 'l Magiorente sia tenuto, o, altro per esso, da deputarsi da esso Magiorente comparire et assistere all'audienza solita da tenersi il martedi o, altro giorno che sarà intimata col suono della campana, o, in altro modo, avanti alli mag.ci Sig.ri Podestà et Consoli Giudici deputati nelle cause de danni dati, sotto pena di scudi vinticinq. d'applicarsi alla R.da Cam.a Ap.ca Audienza

36v

120 Dichiarationi delli S.ri Potà e Consoli

Per che'l condutore dell'offitio p.to dell'abbon-
dato, o, chi esercitarà tal off.o sij obligato
osservare et far osservare li sopra et in-
frascritti capitoli sotto le pene che in
essi si contengono, et trovandosi in quelli
difficoltà, contrarietà, o dubietà di qualunche
sorte sia obligato stare alla dichiaratione
delli S.ri Potà et Consoli per i tempi dalla
qual dichiaratione non si possa appellare
et se sarà discordia tra detti S.ri Podestà
et Consoli habbia luogo la maggior parte. Si
aggiunge in evento che'l Magistrato facesse
pagare alli delinquenti più di quello che
parlano i sopra, et infrascritti capitoli cada
in pena di scudi cinq. d'applicarsi alla Com.tà
et in ciò si creda al giuramento di quello
che haverà pagato la pena

Mag.to facendo pagar oltre il giusto

121 Ricorso alli S.ri Potà e Consoli

It. l'esattore di sentenze, gravato da suo conduttori
ministri et off.li possa appellare, o ricorre-
re, et richiamarsi dinanzi alli S.ri Potà
et Consoli et quello sarà da essi sententiato
et ordinato da loro S.ri o la maggior parte,
habbia luogo, et si comprenda nel si possa-
no li rei, conduttori et offitiali richiamarsi
et appellare ad alcun altro Giudice, et

questo capitolo che fu confirmato dall'
Ill.mo et R.mo Sig.r Card.le Aldobrandini [illegible]
tre fu legato di Perugia si è ancor confir-
mato dall'Ill.mo et R.mo Sig.r Card.le
Borghese come per sue let.e di [illegible]
fra scritta

A tergo. Al mag.co mio am.co car.mo il Podestà di
Bevagna — Bevagna. Loco + sigilli

Intus vero — Duplicato

Mag.co mio am.co car.mo. Sopra l'istanze fatte da co-
cotesta Comm.tà che in materia di danni dati
non si osservino inhibitioni di questi Giudi-
ci o tribunali, mi è parso con il mandato
del Vicelegato di Perugia et Patria [illegible]
tuto in [illegible] ch'io [illegible]
la [illegible] confirmato [illegible]
Card.le Aldobrandini [illegible]
Perugia non parendo ragionevole che [illegible]
materie che di lor natura sono sommarie
et essecutive vadano per tre sententie conformi
et però voi procurerete che [illegible]
[illegible] Di Roma a' 7 d'ottobre 1607
V.ro il Card.le Borghese

Potà di Bevag.a [illegible] de danni dati

37v 8

122 *Transattioni* — *Mantener*

Item trovandosi transattioni patti conventioni, et altri instrumenti di Communità et ad alcuni particolari sia obligato d'osservarli et similmente la mag.ca Comm.tà di Romagna per havervi patti assicurare delle pene de bestie di danni dati, loro rifatta però l'emenda del danno tanto delli frutti quanto anc.a dell'herba

123 *Libri del pre-cessore*

It. che nella pñte condotta s'intendano esclusi i libri del precessore mà solamente possa procedere, et riscuotere quell'inventioni accuse et Inquisitioni che si daranno, et faranno al tempo della sua condotta.

124 *Tempo di tre mesi a riscoter.*

It. che finita la sua condotta habbi tempo trè mesi di riscuotere dalli rei et delinquenti li suoi emolumenti e pene et passato detto tempo siano nulle nè si possano più riscuotere nè impetrar dalli Signori Superiori più tempo, et impetrandosi sia nullo ancora si derogasse al pñte Capitolo nella concessione di detto allungamento di tempo.

125 *Riceuuti di pagam.ti di pene*

It. che detto conduttore suoi Off.li e Ministri siano obligati far il riceuuto alli delinquenti delle pene che pagarano ponendo

li giurati [illegible] che pagheranno di [illegible]
pigliassi a suo piacere sotto pena d'un fiorino
per ciascuna volta che [illegible] d'applicarsi
un quarto all'esecutore et gli altri alla
Communità, et ciò si creda al detto pagatore
con un testimonio degno di fede et arbi-
trio del Sig.r Podestà

126 Item che nelle notificationi da farsi alli danni- Ricorso all'Audienza
ficanti si debba ricorrere all'audienza sen-
tendosi gravati

127 Item che tutte l'inventioni da farsi da una Au- Circa i gravamenti
dientia all'altra non si possano far grava-
menti purche le notificationi si faccino
tre giorni inanzi l'Audienza

128 Item si ordina che chi farà sozzura nelle
Fonti della Porta di S. Giovanni, della Fonti
Torre del Colle et in tutte l'altre fonti del
Territorio di Bevagna incorra in pe-
na d'un [illegible] per ciascuno et ciascheduna
volta [illegible]
Zinna ne panni delle campi o altri [illegible] et ogni
uno ne possa essere accusatore et si creda [illegible]
suo giuramento purche sia [illegible] degno di fede [illegible]

129 Bestie forastiere

Item che per l'avvenire le bestie forastiere che
saranno trovate à pascolar nel Territ.rio
di Bevagna i padroni di esse incorrano
in pena d'un fiorino per ciascuna be-
stia grossa et un terzo d'un fiorino per
ciascuna bestia minuta, et se più di fa-
re pagare dalli forastieri convicini per
occasione del detto pascolo s'incorra
in pena più intendendo per quei luo-
ghi che non haveranno transattioni
con la Communità di Bevagna sopra
il danno dato, et anco eccetto nel
tempo che si fanno le fiere in detta
Terra intendendo per quelli che ver-
ranno alle fiere.

2.º

130 Bestie dal Lavoro in là nel Monte

Item che dal lavoro in là nel Monte à tutti
li Bevanati et del suo Territorio
sia lecito tenere qualunque bestie [illegible]-
no d'ogni sorte eccetto caprini purchè
siano bestie delli huomini originarij di
Bevagna, et non di forastieri ò soccio
etiam Cittadini ò privilegiati à soccio
ò in altro modo, et facendo danno in
arboreti et di biade grani Orti ghiande
ò altri frutti incorrano della pena

contenuta nelli capitoli del d.o nuovo dato sud.

o levante altro in contrario con questo che

il tempo di d.i ess animali siano [illegible]

ciavare sotto la pena della perdita di essi ani-

mali, et di un scudo per ciascuno

131 Item che negli altri luoghi del Territ.o di Bonagia — Non si possono tenere

non si possa tenere più numero di cinquanta — più di cinquanta

pecore, et facendo danno incorrino nella pe- — pecore

na delli capitoli del d.o nuovo dato, et da detto nu-

mero in su s'incorra in pena d'un [illegible] per

ciascuna pecora

132 Canavini Colbrate Item ordiniamo che le bestie pecorine non possa- per tre giorni dopo che

no entrare nelle cannavine coltivate, e [illegible] — sarà [illegible]

sotto pena di un bolognino per pecora

133 Item che non si possano tenere più di due porci, et — Non si possono tenere

facendo danno incorrino in pena delli — più di due porci

capitoli et da detto numero in su s'incor-

ra in pena di tre giulij per porco, et per

ciascuna volta, et volendo tenere le

porcelle con i porchetti non si possano

tenere più di due mesi, [illegible]

dalli [illegible]

pena

38v

134 *Porci per la Terra*

Iz chi per la Terra di [illegible] gireranno
che si troveranno porci senza padrone
s'incorra in pena d'un giulio per
porco, et tante volte.

135 *Agli nei campi*

Iz chi coglierà agli nelli campi incorre
in pena di bolognini [illegible]

136 *Bestie nelli orti delli Ill.mi Sig.ri [illegible] Passeri e [illegible]*

Fu levata la pena per ord.e del Cons.o celebrato li 22 di 9bre 1633

Iz che le bestie trovate a pascolare
senza licenza nelle [illegible] dell'infrascritti
[illegible] cominciando dal ponte delle
[illegible] in giù cadano in pena di dui
giuli per bestia, eccetto le bestie che
andaranno a bevere o pascere alla
[illegible] quali non cadano in pena
alcuna.

137 *Capre nelle Castagneti*

Iz che le bestie caprine che pasceranno
nelli castagneti incorrono in pena
d'un giulio per capra, et tante
volte.

138 *Fossa del Colle*

Iz che la fossa del Colle ogn'anno per
[illegible] ottobre debba esser cavata da
[illegible] delle [illegible]
[illegible] loro lavoratori sotto pena di
dui [illegible] per ciasc.

40 r

139 It si ordina che chi darà danno con bestie in taglière incorra in pena di giulii doi per bestia, et questo duri per tre anni, et le tagliare s'intendino quelle che saranno assegnate et descritte in Cancellaria, et chi darà danno manualmente incorra nella pena detta di sopra. Tagliare

140 Se ordina anc.a che 'l Magiorente debba sommarie procedere nelli casi che parlano li sopra-scritti Capitoli volendo che in tutti li casi de danni dati si attenda alla forma delli presenti Capitoli né si possa procedere di simile a simile né meno ricorrere alli Statuti né riformanze se non sono inserte, et descritte nelli presenti Capitoli. Come debba procedere il Magiorente

Ill.mo et R.me D.ni

Dignetur V. Ill.ma et R.ma D. ad humiles preces devotorum illius Oratorum Consulum et Communitatis Terrae Viruskae Morrani

401

Suprascripta Capitula confirmari et appro-
bari, et illa in posterum observari mandari
contrarijs non obstan. quibuscunque quod ex
gratia &c. Ill.ma [illegible] Ill.ma [illegible]
quam Deus &c.

Confirmat. de Capitu.

Confirmamus, et observari
Mandamus supra d.ta Capitula cum
limitationib. declarationib. et appostillis
ut ab eo in margine appositis. et quoad
applicationes penarum Constitutiones, et
Motus proprios Summorum Pontificum
attendi, et observari Mandamus etc.
Non obstan. etc.

Io. [illegible] V. Leg.

Dat. Perusiae die 2 Februarij [illegible]

Ulisses Marochius Secr.

Al nome de Dio Amen

Riforma de Capitoli ordini e pene di danno dato della nostra mag.ca Comunità di Bevagna nuovamente aggiunti di ordine del generale Consiglio celebrato sotto il dì 30. di Novembre 1608. da gli Egregij M. Antonio Becci, M. Alessandro Cini, M. Arcangelo Arcangelilli, M. Mercurio Morelli, e M. Nicolò Arcangeli huomini eletti e deputati nel detto Consiglio.

41 In prima che occorrendo che il Vocabolo messo nell'Inquisitioni, accuse et inventioni non sia il vero vocabolo, sendo veri i fatti siano dette inquisitioni, accuse et inventioni valide purche i medesimi fatti non possino verificarsi in un'altra possessione dell'istesso patrone et nel nominato Vocabolo. Vocabolo

42 Però l'enormità del danno sia ben considerata di chi avvertirà chi [illegible] [illegible] dell'officiali [illegible] dichiarata dell'[illegible] L'Audientia [illegible]

43 Et perchè ben spesso occorre che gli officiali trovando in campagne qualch'uno vicino a possessioni nelli quali si può far danno, faranno confessar i pastori, o, altri d'haver fatto danno personalmente, o, con bestie et essi officiali, o loro guardie non haveranno visto far danno personalmente, o, con bestie che l'inventioni non vagliano quando si dice per confessione sua si non si haveranno essi realmente trovati a far el danno. Inventioni per confessione non vagliano

S'alcuno sarà trovato sfrondare da piedi qualche frasca o, capo di vite, se non sarà salito nelle pergola, et se havrà [illegible] Sfrondare

411

145 [illegible] Sterpi, o altri fu- [illegible] no si paghi pena

Che povere persone che nell'altrui possessioni raccoglieranno sterpi, o altri fuscelli non sieno tenute a pena.

146 Pergole cascate

Che i patroni delle pergole cascate possino [illegible] di mandarli[illegible] alcuna cogliere sterpo, o cosa che saranno in dette pergole, et se vi si darà danno con bestie si paghi la metà della pena contenuta nelli capitoli, e chi darà danno con bestie a pergole

147 Capre

Quanto alle capre sempre che il prone dirà di haverle per lecchini non si paghi pena.

148 Lavoranti da fuori Forastieri

Che alli forastieri lavoranti habitanti nel Terr.rio di Beragna si debba nell'avvenire assegnare dal Balio la bolletta di Inventioni Inquisitioni, e accuse alla porta del palazzo secondo il solito et ancora come si fece [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delli [illegible] mistiana forastieri non sia fatto minuer al Magior o il luogo certo dentro in Beragna dove vorranno o che siano portate le loro bollette, et l'intimatione si faccia di mano del Cancelliero della Communità in qual caso debbano presentarsi le bollette nel luogo nominato, altrimenti siano nulle le Inventioni Inq.ni et accuse

149 Castagne scoppate

Che passati li giorni di ottob.re sia lecito a ciasc.o di raccogliere da terra castagne scoppate senza incorso di pena.

150 Vergne

Che quelli che saranno trovati a tagliar vergne, [illegible] [illegible] [illegible] o chiudendo l'[illegible] ogni

incorrano nella pena metà della pena imposta à chi taglia-
ri arbori fruttiferi con l'emenda al patrone di un scudo,
et quando dalla cerqua se ne potrà cavar più di due
same di legni si raddoppi la pena, e l'emenda

151 Le bestie grosse mangiando li virgulti, o canestri d'uve
o altri frutti la pena sia di dui carlini per bestia

152 A nessuno ancorché patrone sia lecito haver ne far bat-
tere le castagne sino alli otto d'ottob. sotto pena di mezzo
scudo per ciascuno

153 Che in ogni caso compreso nelli capitoli contravenendo li
dalli Offitiali, o guardie la pena sia dupplicata, et ap-
plicata alla R. Cam. Ap.

154 Si dichiara che il Capitolo che vieta il dar danno nelle
chiuse, s'intenda chiusa dove sarà un piantone gros-
so per staro, o pianta piancata, dichiarando che le cep-
pare di chiarriti ciascuna ceppara faccia per un pia-
tone grosso

155 Che l'haver messe le siepe canto le strade rilassandosi la
parte alla strada si possa provare con un sol testimonio
in audienza senza altra scrittura

156 Che in tutti i casi delli Capitoli dove la pena non ecce-
derà doi carlini basti per difendersi la depositione
d'un solo in audienza senza scrittura

157 Circa li Capitoli del pascolo per l'avvenir le bestie forastiere
che saranno trovate à pascolar nel territorio di Bre-
ugna i patroni di esse incorrano in pena d'un

42v

fiorino per ciascuna bestia grossa et un terzo d'un fiorino
per ciascuna bestia minuta, et quel di più che faranno
pagare i lui forastieri à Bevanati intendendo per
quei forastieri che le loro communità non haveranno
transattioni, o privilegi contrarij à detta prohibitione
et non s'intendano incorrere in pena alcuna i forastieri
comicini quali haveranno terre à lavoreccio
o proprie nel territorio di Bevagna per quel tempo
che condurranno le bestie atte à lavorar dette terre
nel territorio di Bevagna, et concesso lavorentino, et
una bestia da soma et anco eccetto nel tempo delle fiere
ogni sorte di bestie et per dui giorni avanti la fiera
che dal lavare in là nel monte à tutti Bevanati sia
lecito tener quante bestie vorranno eccetto capri-
ni.

Decretum admodum mag.ci generalis Cons.ii Vetustæ Mevaniæ
legitimè obtentu die 22 Xbr: 1608.

Che chi farà danno con porci nel monte à castagne grani biade
e ghiande cada in pena di dui giuli per porco d'applicarsi
al magistrato, et che il padrone dannificato possa accusare
al sig. Podestà quelli che gli daranno danno con detti por-
ci sotto pena di detti dui giuli.

43r

Capitula antescripta ad instantiam Communitatis Mevaniae quatenus communiter, et canonice sint observata, nec repugnent Constitutionibus Summorum Pontificum, nec praeiudicent Ministros et officiales Sedis Apostolicae, nec Iurisdictioni, et Auctoritatibus etc. Confirmamus, Approbamus, et observari Mandamus, non obstantibus etc. Et in testimonium etc. etc. Dat. Perusiae in Palatio Apostolico die 8 Ianuarii

Lod.cus Sacchetus Gub.r

Ulixes Marocchius Sec.

...mon si proceda

Al Nome di Dio Amen.

Riforma de capitoli, ordini, et pene del danno dato dell'Ill.^{re} Com.^{tà} di Bevagna novam.^{te} aggionti d'ordine del gnele Conseglio celebrato sotto li 4 di Xbre 1613 da m. Simonpietro Deci, m. Gio. Sante Gregorij, Benedetto di Scabiaza, et Clemente Cianlaglioni maggior parte delli sei Huomini deputati sebene alcune volte vi sono intervenuti anco m. Arcangelo Arcangerillo, et Mattheo Pierfelice altri deputati dal pub.^{co} Cons.°, nel quale essendo stata letta detta reforma de cap.li, è stata approvata, et ordinato si osservi, et se fac.... confirmare con alcuni capitoli aggionti d'ordine del medemo Conseglio celebrato li 18 del detto mese. Et prima

160 Tempo à riscotere l'emenda, et à rifare nova ing.^{ne}

Aggiunsero al capitolo dell'inquisitioni, che spedita, che sarà l'inquisitione quello che haverà receuto danno habbia tempo un mese à riscotere la sua emenda, et quello, che haverà refatto l'emenda habbia tempo doi altri mesi à rifare nova inquisitione, la quale se debba spedire dal Magiorente fra doi altri mesi, et un'altro mese ad essigere l'emenda, et il Magiorente sia obligato accettarla, et spedirla in detto termine sotto pena d'essere tenuto all'interesse della parte, et non servandosi le sudette tale inquisitione sia nulla.

161 Testimonij nell'ing.ⁿⁱ maggiori di 14 anni.

Che à provare l'inquisitioni il testimonio debba essere maggiore de quattordeci anni, altrim.^{te} non vaglia.

162 Mercede al Canc.^{ro} per rogito di siguità.

Che per rogito di qualsivoglia siguirtà per occasione de danni dati se dia doi bolognini al Canc.^{ro} della Com.^{tà}, et il magiorente sia obligato ... gratis.

163 Alli dannificanti mostrare il danno fatto, et anco alle guardie.

Che l'offitiale mentre trovarà à far danno tanto persone quanto bestie parlare alle persone dannificanti, ò alla custodia delle bestie, dicendo il danno fatto, et alla guardia mostrare il danno fatto, altrim.^{te} l'inventione sia nulla

164 Per confessione minori di ... anni, et per presuntione non si proceda.

Che non si possi procedere nell'inventioni per confessione de dannificanti ...

44v

165 Diversità tra la bolletta et il libro.

quattordici anni, ne per presuntione, che habbino potuto fare tal danno.
Aggiunsero al capitolo dove si tratta del modo di procedere all'essecutione che nella bolletta, che il Magiorente mandarà alli dannificanti se debba mettere anco la qualità del danno, et quantità delle bestie, et trovandosi diversità tra la d.ª bolletta, et il libro l'inventione sia nulla

166 Aggiontioni all'essenti

Aggiunsero al Capitolo dell'essenti, che anco siano essenti i fratelli, et sorelle contobrine nati di carnali, et si possano anco escusare li detti essenti da quelli che saranno lavoratori, cottomatarij, o enfiteoti, servando il modo, che se contiene nel capitolo sodetto.

167 Non sia tenuto à pena quello che sarà in servitio d'altri facendo danno nelle poss.re dove sarà.

Aggiunsero al cap.lo delle licenze, che non sia tenuto à pena quello, che essendo in servitio del padrone della possessione farà qualche danno, che non sia inhonesto, conforme al detto capitolo, et di questo si stia al giuramento del detto Prone.

168 [...]ndo alle piante, et non [...]ndo cader frutti nella [...]à della pena

[...]ori di 10. anni non siano [...] à pena per tirare alle

Similm.te dechiarorno, che nel percuotere, scurlare, tirare con sassi, o altri instrumenti ad arbori fruttiferi pieni, et non facendo cadere frutti cada in pena solam.te della metà ordinata nel cap.lo del percuotere piante piene de frutti et li minori di dieci anni non siano tenuti à pena alcuna per tirare alle piante, o far altro come di sopra.

169 [...]baggi

Che nell'herbaggi seminati nelli campi aperti, et che non saranno possessioni serrate, passato il mese di settembre non ne sia pena alcuna, escetto cavali, et da quello inandi se stia al giuramento del Padrone d'haverle per derelitti.

170 [...]oliva.

Item dechiarorno non incorrere in pena quello, che non coglierà oliva con scala, o salito nell'arbore, o con canestro, o sacco, o metterà l'oliva in saccola, ~~et similm.te non incorrere in pena quello che non haverà colto più di vinticinque acini d'oliva~~

45 51

171 Dechiarorno il cap.lo doue dice, chi mollarà, scauarà, o, taglierà propagini, olmicelli, et ogni altro arbore domestico fuora dell'arboreto, che s'intenda esser fuora dell'arboreto nelli gastini di propagine, et horti di olmicelli, et pergole coleate per fare propagini tanto da alto, come da basso.

Propagini, Olmicelli, et arbore domestico fuora dell'arboreto.

172 Aggiunsero al cap.lo dello strisciare pergole, che contra i lauoratori, dopo che saranno licentiati, o, da loro, o, da padroni non si possa procedere contra essi se dal Padrone non gli sarà stato intimato, o, detto in presenza di doi testimonij, che non strischino più dette pergole, ne faccino altro danno, ne meno siano obligati detti lauoratori à pena per lo strisciare pergole, o uote, o, piene et che non le faccino da alto per quel giorno che lauorarà, o, hauerà lauorato la possessione doue fa l'herba.

Strisciare pergole lauoratori

Dechiarorno nel cap.lo chi toglierà scale, non incorrere in pena quello, che leuando una scala dalla possessione altrui, per adoprarla per qualche suo seruitio, et non la portarà di lontano più di tre possessioni, non ne sia pena alcuna, et finito che hauerà d'adoprarla nell'istesso giorno sia obligato reportarla donde l'hauerà leuata sotto pena di tre giulij non la reportando

Sopra il togliere delle scale. W. Cass.

172 Dechiarorno nel cap.lo d'attrauersare grani non incorrere in pena quello che andarà per li acquai, o, uero solchi.

dechiaratione sopra l'attrauersare de grani.

173 Item aggiunsero al cap.lo delle stoppie segnate, che non ci si possi far pena, mentre dette stoppie saranno cominciate à lauorare, o, uangare, o quando dette stoppie li padroni l'haueranno fatte pascere li dannificanti non siano obligati alla pena mentre li padroni di esse stoppie dicano di hauerle per abbandonate in quanto al fieno.

dechiaratione sopra le stoppie segnate.

174 Dechiarorno che del rodere da bestie cacchi, o uirgulti cacchiati à piede degli arbori fruttiferi, o, à mello arbore non si cada in pena alcuna.

rodere da bestie cacchi o uirgulti

175 Che nelli frutti caduti in strada publica tanto con bestie, quanto manualmente ne sia pena alcuna.

frutti caduti in strada

...i grani con bracco ... o trascino. Che à nessuno sia lecito andare à caccia nei grani con bracco, trascino, ò sopra l'herba passato il mese d'Aprile sottopena di mezzo scudo per ciascuna persona.

177 Sindici dell'Audienza. Item che nell'avenire nell'Audienza de danni dati vi intervenghino, et siano Giudici votanti l'Ill.mo et ecc.mo Sig.r Podestà, l'Ill.mi Sig.ri Consoli, Sig.r Avocato della Com.tà, et uno delli Sindici quello che sarà notario, et altrim.te non possi tenersi Audienza, et tenendosi non vaglia, et quello, che dalla maggior parte di loro sarà deciso, et sententiato habbia luogo, s'osservi, et se mandi in essequtione.

178 ...te del Macellaro. Item che le bestie del Macellaro andando, et tornando per il Colle, ò Monte, dove non si può andare per strada, traversando i campi dove sono oliveti non incorrano in pena alcuna etiam che le bestie magnassero l'oliva, quando però non ci le tenessero à pasturare, [illegible]

179 ...o le pene che incor... inno le bestie del Macellaro. Che le pene, che incorrerà l'appaltatore del Macello con le sue bestie, l'Audientia habbia autorità de gratiarle, et minuirle sempre nel modo, che le parerà.

180 ...are bestie nelle privilegiate. Che per abbeverare le bestie vaccine, cavalline, et somarine nelle fonti privilegiate non stallandoci, ò mettendoci dentro li piedi non incorrano in pena alcuna.

181 ...dal Lattone in Monte. Dechiarorno il capitolo, che parla del retenere le bestie oltra il numero da Bevanati dal Lattone in là nel Monte, che s'intenda nel Monte [illegible] et non nel piano, intendendo Monte dalla strada in sù che comincia al Ponte di Lattone della Torre, seguitando verso la strada di Stefano di Piermarino

182 ...e delle pecore. Item circa il tenere delle pecore s'osservino gl'ordini fatti, et da farsi dal Publico Conseglio.

Item

46r

183 Angelle non tosorate

Item che l'Angelle sinche non sono tosorate non si possano mettere in nume[ro] de pecore grosse, et non incorrano in pena per sopranumero.

184 Fossa del Colle

Che circa il cauare, et mondare la fossa del Colle si debba fare mentre n'hauerà bisogno, et se stia alla dechiaratione de doi delli quattro uiali del Commune se hauerà bisogno, ò nò, et dechiarandosi non hauer bisogno non s'incorra in pena alcuna.

185 Tagliate

Item s'ordina, che chi darà danno con bestie grosse cioè uaccine, caualline, et somarine nelle tagliate incorra in pena d'un giulio per bestia, et non daendo danno incorra in pena d'un grosso, et che le bestie pecorine, et porcine non incorrano mai in pena in dette tagliate, et le tagliate s'intendano tutte quelle, che saranno tagliate affatto, bandite, et assegnate in Cancellaria, dechiarandosi esser tagliata affatto etiam che ci si lasassero per mello tre cerque grosse atte à ghianda per ciascun modiolo con doi arbori fruttiferi, et d'intorno quante parerà al Padrone della tagliata le quali durino tre anni, et quanto alle capre s'osseruino gl'ordini delli Ill[ustrissi]mi Sup[erio]ri sopra ciò fatti in tutti i danni, et pene che incorressero etiam per retenerle contra la prohibitione. [illegible] [illegible] non s'intenda confirmata la pena dopo che sarà dichiarata la pena delle capre e da noi confirmata da approuarsi [illegible] [illegible]

186 Da cinq[ue] giulij a basso i testimonij si sentino in Audienza

Che i testimonij, che occorrerà essaminarsi per causa de danni dati possano sentirsi, et essaminarsi in uoce nell'Audienza dategli il solito giuramento in qualsiuoglia causa purche non passi la somma de cinque giu[lij] et sentiti, et essaminati decidere quelle sommariam[en]te senza altra spe[sa].

187 Porci d. d. nel Monte

Che li porci facendo danno ~~nel~~ à grani, biadi, e ghiande nel Monte cadano magnando, o acciaccando il grano, et legumi nella pena solita, ch'è nel grano, et sgrufando nella pena d'un giulio nel grano, et d'un grosso nei biadi et legumi, et se daranno danno alle castagne delli mesi di 7bre et 8bre in pena d'un giulio per porco, nell'altri tempi non ne sia pena alcuna.

46v

88 Guardie non possino mettere cambij. — Item che nell'avenire le guardie, che saranno commandate per l'offitiali del danno dato non possano mettere cambij se non per assenza, o infirmità sotto pena d'uno scudo d'applicarsi la metà alla Comunità, et l'altra metà al Magistrato, et oltre di questo tutte inventioni, che si faranno siano nulle, à quali sia tenuto quello, che sarà commandato per guardia, sia però lecito andare uno per l'altro in cambio à tutti quelli, che habitano insieme, o, sono dell'istessa famiglia, et che il Cancelliero sia obligato metterlo in memoriale à ciascun Magistrato.

Die 29 Xbris 1613 bandit. ad Valvas Palatij p(er) Vinc.m Jub.me not.o legente. Jo: Brezza Canc.s

189 Tempo a battere le castagne. — Che ad ogn'uno nel suo sia lecito battere le castagne fatta la festa di san Mattheo senza incorso di pena alcuna.

189 Raccogliere castagne da terra. — Che passato li quindici d'8bre ad ogn'uno sia lecito di raccogliere le castagne da terra sdricciate, et non sdricciate senza incorso di pena alcuna.

190 Dar la parte alla strada mentre si cauano le fosse. — Dechiarorno nel cap.lo di cauar le fosse, che quello, che haverà ca[...] messa la fossa, et non haverà dato la parte alla strada, si possi accusa[...], l'hu[...] che sarà cauata la fossa, per non haver data la parte alla strada, et passati li tre giorni non si possi accusare più, et questo si fà perche standoci molto tempo non si può cognoscere si è data la parte alla strada, o, nò, nel resto si osservi il detto capitolo sopra le fosse.

191 [Fa]sconi per frasche [or]dinarie. — Dechiarorno nel cap.lo di chi torrà frasche ligate, non poterli far pagare pena d'un grosso per frascone, ma solo per frasche ordinarie.

192 [Ce]rti p(er) strada a portare [l]egna, et anco in casa, [n]on sequendole nel loro. — Item che quelli che non haueranno selve, ne campi doue si possano fare legne et si trovaranno per strada carriggiare legna, l'offitiale del danno dato con la guardia possi dimandare li predetti, che conduranno le legna doue l'habbino fatte, et si possi parimente cercare in casa, se vi hauessero quantità di legna, et trovatili dicano donde l'habbiano hauute, et non dando con doue l'habbiano tagliate, et non verificato detto tagliamento incorra

pena d'uno scudo per soma d'applicarsi al danno dato.

193 Pastori de pecore maggiori di quattordici anni.

Item che li Pastori, che guardaranno le pecore debbano essere maggiori de quattordici anni sotto pena d'uno scudo per ciascuna volta, che si trouarà pastore à guardare dette pecore meno di detto tempo d'applicarsi al danno dato, e se ne mandi bando.

Die 28 xbris 1613
Supra duo ult.a capta fuerunt publicata et bandita ad valvas Palatii p. Vinc.m Jub.me Canc.o legente p. Jo: Bapta Matorius Canc.s

Ill.me et R.me D.ne

Dignetur V. Ill.ma et R.ma D. ad humiles preces deuotorum illius Oratorum Consulum, et Communitatis Terre Vetuste Meuanie, suprascripta capta declarationes, et additiones d. d. confirmare, et approbare, et in posterum obseruari mandare contrariis non obstan. quibuscunq. quod ex gr.a à V. Ill.ma et R.ma D. reportabunt, Quam Deus &

Confirmamus et approbamus modo quo supra et obseruari

[illegible]

Dat. Perusie die [illegible] xbris 1613.

Vlisses Marcchius Sec.s

47v

Capitoli, et ordini fatti sopra le Capre dalli Molto Ill.ri et m.to Ecc.ti Sig.ri Eustachio Alberti, m.r Sinsidorio Specchi, Cap.no Gioanni Gregorij, et Vinc.o Lepore deputati dal gnerale Conseglio di d.ta Terra di Bevagna per rimidiare alli molti danni che possono fare detti Capre, fatti sotto li 15 di 7bre 1626

In p.a che à nessuna persona della Terra di Bevagna, et suo Contado sia lecito tener Capre nel Monte di Bevagna dal Lattone in là verso d.o Monte se non sono sue proprie, ò vero à soccio dalli stessi Huomini di d.ta Terra di Bevagna, et suo territorio originarij, et trouandosi hauere, e tenere Capre de forastieri cadino in pena della perdita di detti Capre, et de vinticinque scudi d'applicarsi per la metà alla R.da Cam.a Ap.ca, un quarto all'accusatore, et l'altro quarto all'essecutore

It. che à nessuno delli sopra d. Huomini che terranno Capre sia lecito pascolare di quà dal Lattone, et fossato del Nasso con detti Capre sotto pena d'uno scudo per ciascuna Capra, et ciascuna volta d'applicarsi al Magiarente del danno dato, dechiarando che à gl' Huomini del Castello della Torre del Colle sia lecito pernottare le detti Capre nel lor Castello, ò loro Habitationi

51v

52v

con questo, che nel condurle à pascere, et ricondurle ciadino per la strada publica, et questo in conformità del nostro statuto, et ordine nouamente fatto dal nostro Conseglio.

Item che le Capre non possino andare per li castagneti de nessun tempo sotto pena di doi giulij per ciascuna Capra, et ciascuna uolta d'applicarsi al danno dato.

Item che le Capre non possino andare per le tagliate bandite, et assegnate in Cancellaria, quali tagliate s'intendano tutte quelle che saranno tagliate affatto, dechiarandosi esser tagliate affatto etiam, che ci si lassassero per mezzo tre cerque grosse atte à granda per ciascuno modiolo con doi arbori fruttiferi, et d'intorno quanto parerà al padrone della tagliata, le quali durino tre anni, sotto pena de doi giulij per ciascuna Capra, et ciascuna uolta d'applicarsi al danno dato come di sopra.

Item che dette Capre facendo danno à qualsiuoglia frutto

canto

INS.

532

tanto da alto come da basso cadano in pena conforme alli Capitoli dell'offitio del danno dato, et sempre le Capre s'intendano per bestie grosse da quattro mesi in sù doppo, che dette Capre saranno nate.

Item che à nessuna persona, che terrà Capre, ne à quelli, che le daranno à soccio sia lecito in alcun tempo cauar di Bevagna, et suo territorio sotto qualsiuoglia protesto, Capretti, cascio, latte, ricotte, et altri frutti da dette Capre descendenti, senza licenza delli SS.ri Consoli pro tempore, sotto pena della perdita della robba, che gli sarà trouata cauar fuori, et d'uno scudo per ciascuno, et ciascuna uolta d'applicarsi la metà all'accusatore, et l'altra metà all'essecutore.
da darsi li guasti

Item che à nessuno, che terrà Capre sia lecito uendere Capretti, cascio, et altre cose dette di sopra in campagna a forastieri, sotto pena d'uno scudo per ciascuno, et ciascuna uolta d'applicarsi come di sopra. senza licenza delli SS. SS. Consoli

53v

Ill.me et R.me

Placeat V. Ill.me et R.me Dominationi ad humiles preces Com.tis Veti=
tee Terre Mevanie retroscripta capitola confirmare, et ap=
probare, et observari mandare, contrarijs non obstantibus
quibuscunque. Quod ex gratia &c. à D. V. Ill.ma. Quam Deus &c.

Suprascripta Capitula confirmamus, approbamus, et observari
mandamus, ut petitur. Dat. Bevanei die ultima
Octobris 1626.

[illegible]

Vincentius Griffonius pro Sec.

Die 4 Novembris 1626

Supta capla fuerunt publicata, et bannita ad valvas
Palatij in Terra Mevanie per Jacobum Philippum
pub.cum preconem me Canc.rio legente, et Populo audiente

Jo. Bapta Marotius Canc.rius m.p.

INS. A

5421

Al Nome di Dio Amen.

Riforma de capitoli sopra l'offitio del danno dato fatta dall' Ill.ri et molto Ecc.ti sig.ri Fulvio Baglioti Prusco, M. Mercurio Morella, l'angero Ciancaglione, e Cap.no Gio: girolamo Arcangelli deputati dal gnerale Conseglio della Terra di Bevagna sotto li 9 del corrente. Onde havendo ben visto, et considerato li capitoli del danno dato che adesso sono in osservantia, ordinorno, et reformorno come qui sotto B. sotto il di 25 di Gen.ro 1626.

1 In prima circa al capitolo dove si ordina, che chi darà danno a pomi, et frutti all'aperto in campagna incorra in pena d'uno fiorino per ciascuna volta, dissero, che questo s'intenda sino al numero di dieci di qualsivoglia sorte de frutti, et da dieci in su incorra in pena d'uno scudo, remanendo il detto cap.lo nel resto nel suo vigore.

Pomi, et frutti di qualsivoglia sorte da dieci in su d'uno scudo di pena.

2 Item aggiunsero, che chi coglierà noci da alto cada in pena di cinque giulij, et da dieci noci in su d'uno scudo, et raccogliendoli da terra un terzo.

Cogliere, et raccogliere noci

54v

3. Item aggiunsero, che chi darà danno cogliendo uua, o agresta
Coglier uue con la distintione del numero de grassi.
cada in pena d'uno giulio per grasso sino à tre grassi, da
tre grassi sino à cinque, di fiorini cinque, et da cinque
sino à dieci, di fiorini dieci, et da dieci in su sia danno
enorme, et si pagli anco la pena dupplicata, restando il
capitolo doue parla delle pene di chi coglierà uue, et le da-
rà magnare à porci, et altre bestie, nel suo uigore, et
Uue à porci et altre bestie
forza, con questa dechiaratione, che s'intenda la pena ab-
terata anco per quelli, che la daranno magnare à
dette bestie, regolandosi dalle pene aggiunte come di-
sopra.

4 Aggiunsero che chi darà danno cogliendo faue, ceciere, cici,
Danno manuale nei legumi
et altri legumi seminati all'aperto la pena sia di cinque
giulij

5 Item aggiunsero, che trouandosi i minori di sette anni à far
Parenti per li danni de minori [...]endo padri, o uici-
qualsiuoglia sorte di danno, et che li Padri o Madri o
altri parenti loro sino in terzo grado, saranno presenti

o,

INS. A B. 55r 5r B. 5r 221

o, uicini, incorrano di Padri, o, Madri, o, altri parenti come di sopa.
nella pena che incorrerebbono li maggiori di dodici anni, in
qualsiuoglia sorte de danni, et s'intenderanno esser presenti,
o, uicini quando dal luogo, doue si farà il danno potranno
esser uisti, o, conosciuti.

6. Item ordinorno, che trouandosi à far danno cogliendo una
sia obligato alla pena di tutta l'una, che se gli trouarà ap-
presso di se, o, in terra, o, nel canestro, o, in altra cosa che por-
tasse appresso di se, et cosi s'intenda in qualsiuoglia sorte
de danni manuali

Trouati à cogliere una sia tenuto a tutta l'uva, che hauerà appo di se.

7. Item ordinorno, che trouando gl'offitiali qualsiuoglia à far
danno, et che li dannificanti fuggiranno, tuttauolta, che
siano conosciuti, o, dalla guardia, o, da altri iui uicini magg-
ri di dieci anni, siano tenuti alla pena ancorche l'offitiale
non gli parli.

Li dannificanti siano tenuti alla pena ancorche l'offitiale non gli parli, essendo conosciuti

8. Item ordinorno, che trouandosi bestie senza custodia nelle po-
sisioni doue siano mete, o, barconi, o, pagliaioni radunati de
grani, legumi, et biade, cadino in pena di tre giuli per

Bestie in possessioni doue siano mete, o, barconi di grani, legumi, e biade.

55v

bestia grossa, et un giulio per bestia minuta

Danno de bestie à mete, o, barconi di grano, legumi et biade

Item ordinorno similm.te che facendosi danno con bestie à mete, o, barconi di grano, o, con la custodia o, senza cadano in pena di cinque giulij per bestia, et nelli legumi, et biade la metà.

Bestie pecorine nelle maesi

9. Item ordinorno, che le bestie pecorine non possino entrare per le maesi di qualsivoglia sorte etiamdio non seminate tre giorni doppo, che haverà piouuto sotto pena d'un bolognino per bestia pecorina, et questa pena s'intenda anco per le canauine coltrate, o, uangate.

[ap]pronare, et esserci magnato il grano

10. Item ordinorno, che trouandosi bestie ad appronare al grano, essendoci grano magnato da fresco, ancorche effettualm.te non ci si troui à magnarlo cada in pena come si hauesse magnato il grano, et questo s'intenda anco in tutte sorti de danni

Bestie nelli cantij de grani, biade, e legumi

11. Item che le bestie trouate à magnare nelli cantij de grani nell'are cadino in pena d'uno scudo per bestia, et nelli legumi, e biade la metà.

12. Item che le bestie dando danno rodendo la guida alli

olmi alli

56a 3

olmicelli alti più di tre piedi cadino in pena d'un giulio per

rodere olmicelli — ciascuno olmicello, et ciascuna bestia, et se in quella possessione

si trovaranno più olmicelli rosi come di sopra siano tenuti

alla pena anco di quelli, ancorche non li vedesse rodere, pur=

che la guardia provi detti olmicilli essere rosi da fresco

13 Item che le bestie faccendo danno à mete, o, mucchi de capec=

danno à mete, o, mucchi de capeccioli — cioli magnando, o, cavandoli fuora cadino in pena d'uno

scudo per bestia

14 Item aggiunsero, che la pena de pagliari sia di doi carlini

Pagliari — per bestia

15 Item che trovandosi bestie nella canepa, o, canaponi ancor=

che la guardia non li veda rompere, o, acciaccare trovan=

Bestie in canepa, o, canaponi — dosi rotti; o, acciaccati, et che la guardia provi essere rotti, o,

acciaccati da fresco cadino in pena d'un giulio per bestia

Item che nelle are passato il mese d'Agosto le bestie non

16 Bestie in are — ci possino pasturare sotto pena d'un grosso per bestia, et

duri per tutto il mese di Giugno

17 Item dechiarorno, che quelli coglieranno agli sino à dieci pa=

Agli manualmente — ghino venticinque baiocchi per persona, et da dieci in su

cinque giulii

56v

Moca per stabbio. 18 Item ordinorno, che nel Capitolo dello stabbio s'intenda ancodella moca seminata per stabbio

tagliando cacchi, o, strisciando in olmi 19 Item ordinorno, che chi darà danno nell'olmi tagliando cacchi o, uirgulti, o, strisciandoli dal principio d'Aprile sino à tutto il mese di maggio cada in pena di cinque giulij per ciasc.o olmo

Bestie dentro l'horto apparato 20 Item che le bestie, che saranno trouate dentro l'horto apparato se bene non faranno danno cadino in pena di tre giulij

ai Lauoratori non sia lecito strisciare pergole senza lic.a 21 Item ordinorno, et dechiarorno, che à i lauoratori non sia lecito strisciare pergole piene o, uote senza licenza in scriptis in Cancellaria del Padrone, o uero à bocca presente un testimonio sotto pena d'uno scudo essendo piene, et cinque giulij uote, eccetto però quando lauoraranno, et in quelle terre doue lauoraranno, se iui saranno pergole, et non essendoci pergole la possino fare nella possessione dell'istesso Padrone più uicina doue lauoraranno

ai Lauoratori non sia lecito scapecciare olmi o, altro arbore senza lic.a 22 Item che non sia lecito alli lauoratori scapecciare olmi, o altro arbore senza licenza del Padrone come di sopra ancorche faccia à lauoreccio da alto, et da basso sotto pena di tre giulij per ciascuno arbore scapecciato

Item

Velli Si

INS. A. 52

INS. B. 52

Carpire grano, legumi, e biade à mete, barconi, o gregne

23. Item che chi carpirà grano alle mete, o, barconi, o, gregne cada in pena di mezzo scudo, et la metà nelli legumi, et biade.

Si possa procedere per prosuntione

24. Item che si possa procedere per prosuntione in qualsivoglia sorte de danni, non ostante altro cap.lo in contrario.

Polli

25. Item che li polli trovati nelle canavine mentre nasce la canepa, o, canaponi la pena sia d'un bolognino per pollo, et facendo danno à canavaccio non metuto, et à grano, uva, et oliva cadino nella medema pena

Tagliare, o, rompere da alto in arbori

26. Item che quelli, che tagliaranno, o, romperanno da alto frasche, rami, o, faranno altro tagliamento in cerque, et altri arbori fruttiferi, o, domestici cadino in pena di mezzo scudo per ciascuno, non intendendosi per quelli, che strisciaranno in olmi per fare herba.

Gianda, et tempo della pena

27. Item dechiarorno cominciare la pena della gianda per le bestie dal principio d'ottobre, et durare per tutto il mese di decembre.

Traietta

28. Item dechiarorno cominciare la pena delle traiette dal principio di gennaro, et seguitare come nel cap.lo dieci.

575

Ill.me et R.me D.ne

Dignetur V. Ill.ma et R.ma D. ad humiles preces Communitatis Terre Mevanie suprad.a capitula confirmare, approbare, et exequi mandare, contrarijs non obstan. quibuscunq. Quod ex gratia &c. quam deus &c.

Suprad.a capitula confirmamus et observari mand.s Perusiae hac die 29. 9bris 1626

[illegible]

Vincentius Triffonius pro [illegible]

Die 13 Decembris 1626 fuerunt bamnita et publicata ad Valuas Palatij Mevanie per Josephum pub.cum subiicienem me Canc.rio Legente, et Populo audiente

Jo: baptista Marotius Canc.rius

Non sono m[illegible]